

# Politica Antica

*Rivista di prassi e cultura politica  
nel mondo greco e romano*

XII. 2022

---

E S T R A T T O

---

ISSN 2281-1400  
ISBN 979-12-5995-014-7  
DOI <http://dx.doi.org/10.4475/0147>



EDIPUGLIA

L'autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o didattico. Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L'autore ha diritto di pubblicare in internet il PDF originale allo scadere di 24 mesi.

The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational purposes. Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right to publish the original PDF on the internet at the end of 24 months.

# Democrazie e costituzioni miste tra Grecia e Roma. Teorie e prassi politica

di Chiara Carsana e Cesare Zizza

Nel tentativo di pervenire a una definizione delle fisionomie assunte dalla *res publica* romana a partire dalla teoria delle forme di governo, una delle sollecitazioni ad allargare il campo al pensiero politico greco e a lavorare in modo congiunto su questo tema ci è venuta dall'enfasi posta su Aristotele da Fergus Millar nel suo *The Roman Republic in Political Thought* del 2002. Lo storico, infatti, inizia e conclude il suo discorso con un esplicito richiamo a ciò che Aristotele «*might have seen*» (cap. 1) e a ciò che Aristotele «*might have thought*» (cap. 7). A noi non interessa entrare nel merito di questa specifica discussione, che – tra ipotesi e provocazioni – si pone un problema irrisolvibile da un punto di vista storico e documentario. Partiamo invece dalla constatazione che la *Politica* costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la teoria sulle forme di governo che precede le riflessioni di Polibio e Cicerone sulla *res publica* romana. In questa sede tuttavia non ci occuperemo di una loro eventuale dipendenza da Aristotele, visto che sulla questione specifica abbiamo riflettuto in un nostro lavoro precedente, a cui rimandiamo<sup>1</sup>. L'obiettivo principale di questo contributo è quello porci degli interrogativi sulle forme della *res publica romana* tra III e I secolo a.C., tenendo presente la riflessione aristotelica e provando a coniugare teoria e prassi: il livello filosofico e politologico con quello dell'analisi delle dinamiche storiche<sup>2</sup>.

## 1. Aristotele, la teoria delle forme di governo e l'attenzione per la realtà

La teoria delle forme di governo che Aristotele elabora nella *Politica* è senza dubbio la più completa e la più articolata che l'antichità ci abbia trasmesso<sup>3</sup>. Il filosofo, infatti, non si limita a porre la sua attenzione sulle costituzioni

<sup>1</sup> Carsana, Zizza 2017, pp. 65-71.

<sup>2</sup> I paragrafi 1-2 sono di Cesare Zizza; gli altri di Chiara Carsana. La premessa è stata scritta e concepita a quattro mani. Cogliamo l'occasione, nel licenziare il presente lavoro, per ringraziare Mauro Moggi e per ricordare con gratitudine Guido Clemente per i suggerimenti che ci hanno voluto dare nel momento in cui abbiamo iniziato a pensare alla struttura del presente lavoro e alla selezione dei temi sui quali porre maggiormente l'enfasi.

<sup>3</sup> Per ovvie ragioni di spazio, nelle pagine che seguono (§§. 1-2), mi soffermerò solo su alcune tappe di quel lungo e complesso ragionamento attraverso il quale Aristotele arriva ad analizzare e a classificare le diverse forme di governo. Anche i brani della *Politica* – da qui in avanti menzionati senza alcuna indicazione aggiuntiva – sono stati sottoposti a una selezione necessariamente ristretta: nel corso della trattazione, pertanto, è stato dato spazio solo ad alcuni tra i numerosi passaggi-chiave che compaiono soprattutto nei libri III-IV e VI. Per il testo greco e la traduzione della *Politica* è stata utilizzata l'edizione de «L'Erma» di

‘principali’ e, in gran parte, già tradizionalmente note<sup>4</sup>, ma, conducendo una indagine a tutto tondo sulla natura della *polis* e dei *politai*, arriva a presentare le diverse forme (εἶδη) assunte da ciascuna delle *politeiai* vigenti per provare a «desumere da questa ricerca la condizione statale più generalmente applicabile» e, dunque, la migliore alternativa possibile alla *politeia* ‘ideale’ dei libri VII e VIII<sup>5</sup>.

Nello specifico, la trattazione prende sostanzialmente le mosse dal III libro, dove Aristotele, dopo aver riportato la serie tipologica completa dei regimi politici storicamente attestati – sia quelli errati (*tyrannis*, *oligarchia* e *demokratia*), sia quelli corretti (*basileia*, *aristokratia* e ‘*politeia*’)<sup>6</sup> – e dopo aver dimostrato la differenza, più vera e più sostanziale, esistente tra *oligarchia* (il governo dei ricchi, che sono meno numerosi dei poveri) e *demokratia* (il governo dei poveri, che sono più numerosi dei ricchi)<sup>7</sup>, passa a elencare e a esaminare le diverse specie di *basileiai* e, in particolare, la regalità *sui generis* di Sparta, l’*aisymnetaia*, i regni barbarici e quelli dei tempi eroici<sup>8</sup>.

Da qui in avanti, il ricorso di Aristotele alla storia e all’*empeiria* si fa sempre più evidente: il discorso sulla pluralità delle *politeiai* e sulla varietà delle loro forme entra nel vivo della questione nei libri IV-VI, che – non a caso – sono

Bretschneider (libri I-VI: 2011-2016). A questa opera – e, nella fattispecie, ai contributi redatti dai curatori dei singoli volumi – si rimanda per una analisi puntuale ed esaustiva dei brani e dei temi presi in considerazione. In particolare, per quanto riguarda le *politeiai* trattate nel paragrafo 2, si vedano, anche per una bibliografia aggiornata e abbondante, soprattutto i commenti ai libri III-VI della *Politica* (Accattino, Curnis 2013: libro III; Bertelli, Moggi 2014: libro IV; De Luna, Zizza, Curnis 2016: libri V-VI) e, tra i lavori più recenti, Accattino 1986, pp. 71-99; Berti 1997; Pacchiani 2005; Vida 2010; Berti 2013, pp. 279 e 283-285; Gastaldi 2016; Bertelli 2018a e 2018b; Maffi 2018.

<sup>4</sup> Cfr., al riguardo, Accattino, Curnis 2013, pp. 178 ss.

<sup>5</sup> Sulla questione, qui solo accennata, si tornerà più avanti. Per la citazione nel testo, cfr. Bertelli 1962-1963, p. 191.

<sup>6</sup> Com’è noto, Aristotele individua sei tipi diversi di *politeiai* combinando insieme due criteri: il numero di coloro che governano e il fine in vista del quale governano. Se il potere viene esercitato da uno, da pochi o da molti per fare il proprio esclusivo interesse, le costituzioni vigenti corrisponderanno rispettivamente alla tirannide, alla oligarchia e alla democrazia: le cosiddette *politeiai* errate e deviate. Se, invece, l’uno, i pochi o i molti governano per fare l’interesse comune (sia di quelli che governano, sia di quelli che sono governati), si avranno costituzioni corrette che corrisponderanno rispettivamente al regno, all’aristocrazia e alla ‘*politeia*’, vale a dire a quella forma di governo che Aristotele chiama «con il nome comune a tutte le costituzioni (τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν)» (III 7, 1279a 38) e che – come il filosofo stesso dichiarerà poco oltre (IV 8, 1293b 33-34) – è il risultato di una corretta ed equilibrata mescolanza tra alcuni elementi distintivi della *demokratia* e della *oligarchia*. In particolare, sulla ‘*politeia*’ cfr. *infra*, §. 2.1; sulle democrazie, §. 2.2.

<sup>7</sup> Si veda, in particolare, la conclusione del ragionamento a III 8, 1279b 39-1280a 3: «ciò per cui [...] differiscono tra loro la democrazia e l’oligarchia sono povertà e ricchezza ed è allora necessario che, dove governano in forza della ricchezza – siano costoro in minoranza o in maggioranza – questa sia una oligarchia e che sia una democrazia dove governano i poveri». Sull’argomento specifico cfr. Moggi 2016.

<sup>8</sup> Cfr. III 14, 1284b 40-1285b 29 con Accattino, Curnis 2013, pp. 217 ss. Sui regni e, in particolare, per quanto riguarda la *lakonike basileia*, le monarchie ‘eroiche’ e quelle barbariche, cfr., per esempio, Zizza 2012, pp. 166-167; 2014a e 2021, pp. 72 ss.

quelli in cui emerge maggiormente e progressivamente tutto lo 'spirito' riformista del filosofo, nonché (di conseguenza) quel suo acuto (e a tratti anche cinico) realismo.

Per Aristotele, la scienza politica non può (e non deve) limitarsi alla elaborazione della costituzione migliore in assoluto (vale a dire, *la polis/politeia kat'euichen* dei libri VII e VIII), ma, dal momento che il più delle volte l'*ariste politeia* risulta sostanzialmente impossibile da realizzare<sup>9</sup>, è necessario che si interessi sia alle costituzioni buone e rette (ma pur sempre peggiori rispetto alla *politeia* migliore in assoluto), sia alle corrispondenti degenerazioni e, cioè, la tirannide, che è – per l'appunto – la *parekbasis* del regno, l'oligarchia dell'aristocrazia e la democrazia della '*politeia*'<sup>10</sup>. Occorre, pertanto, che il 'vero' politico e il 'buon' legislatore non perdano di vista la realtà<sup>11</sup> e, invece di considerare esclusivamente l'*optimum*, si diano a ricercare la costituzione migliore possibile in relazione a una determinata situazione<sup>12</sup>, a individuare quella 'comune', che si adatta più facilmente alla maggior parte delle *poleis*<sup>13</sup>, e a studiare le strategie politico-istituzionali che possano migliorare e preservare il più a lungo possibile le costituzioni vigenti, anche quando queste si dovessero rivelare 'fragili' e a rischio di caduta<sup>14</sup>.

In generale, dunque, qualunque sia lo scopo specifico (o l'urgenza) per cui un politico e un legislatore sono chiamati ad operare, non c'è dubbio che, per occuparsi di politica nel modo più corretto (e più funzionale) possibile, si rivela imprescindibile conoscere, in via preliminare e in maniera approfondita, sia le comunità che devono essere dotate di un sistema governativo adeguato (e, quindi, stabile e duraturo), sia la forma che ciascuna *politeia* si trova ad avere coerentemente con i criteri di volta in volta adottati per l'accesso alla politica e a seconda delle circostanze date (penso, per esempio, allo *status* economico, sociale e giuridico della popolazione interessata)<sup>15</sup>.

Tutto questo è quanto Aristotele dichiara ai capitoli 1-3 del IV libro: all'inizio, cioè, della sezione cosiddetta 'empirica' della *Politica*. E questo è ciò che

<sup>9</sup> In questo senso, per esempio, IV 1, 1288b 24-25.

<sup>10</sup> Cfr. *supra*, n. 6, ma anche *infra*, §. 2.

<sup>11</sup> Sulle due figure a cui Aristotele tende ad attribuire un ruolo fondamentale nell'azione politica cfr. soprattutto Bertelli 2000; Pezzoli 2014 e Maffi 2018, pp. 35 ss., 42 ss. e 58-59.

<sup>12</sup> IV 1, 1288b 26 e 2, 1289b 17 ss.

<sup>13</sup> IV 1, 1288b 34-35 e 2, 1289b 14-15.

<sup>14</sup> IV 1, 1288b 28-30.

<sup>15</sup> Cfr. IV 1, 1288b 28-29; 1289a 7-13 e 22-25; 2, 1289b 22-26: «occorre studiare la costituzione data», ma questo «è impossibile per chi ignori quante specie di costituzione esistano. Ora alcuni pensano che vi sia un solo tipo di democrazia e un solo tipo di oligarchia: ciò non è vero. Ne consegue che non si devono trascurare le differenze tra le costituzioni, quante siano e in quanti modi si compongano; grazie poi a questo stesso sapere, bisogna individuare sia le leggi migliori sia quelle che si addicono a ciascun tipo di costituzione [...]. Infatti non è possibile che le medesime leggi siano adatte a tutte le oligarchie né a tutte le democrazie, se è vero che ne esistono più di una e non una sola democrazia o una sola oligarchia [...]. Infine quando avremo discusso sinteticamente di tutti questi argomenti, dovremo cercare di descrivere che cosa distrugga e che cosa preservi le costituzioni, sia riguardo a tutte in generale sia ciascuna di esse separatamente, e per quali cause principalmente accadono di norma questi fenomeni».

l'Aristotele-*historikos* mostra di fare nel corso dell'opera prima di delineare l'*ariste politeia* e in linea con le considerazioni che compaiono in un noto brano della *Retorica* e che valgono anche come prescrizioni per politici e legislatori<sup>16</sup>.

La *historia* è, dunque, il valore 'aggiunto' della teoria sulle forme di governo di Aristotele; ma è anche ciò che – insieme all'attenzione che il filosofo rivolge alla concretezza dei dati reali – contribuisce in maniera determinante a delimitare il campo di indagine di gran parte del IV e dei libri V e VI. Adesso, infatti, vengono messe da parte le costituzioni che presuppongono il possesso di un livello di virtù etica e politica che la gente comune non si trova (più) ad avere (il riferimento va, ovviamente, alla coppia *basileia-aristokratia*)<sup>17</sup> e l'analisi si concentra sulle costituzioni più diffuse e deviate (la oligarchia e la democrazia, ma anche la tirannide), nonché sulla migliore costituzione possibile e, quindi, su quei regimi politici – lo diciamo fin da subito – che tengono conto del 'meglio' e, cioè, della misura e della medietà: tutti, del resto, concordano sul fatto che la misura e la medietà costituiscano il meglio (τὸ μέτριον ἄριστον καὶ τὸ μέσον)<sup>18</sup>.

## 2. Costituzione mista e democrazie nella Politica

### 2.1. La 'politeia' come mixis (e synthesis) tra oligarchia e democrazia

Definita esplicitamente – e in termini generali (ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν) – come una mescolanza tra oligarchia e democrazia (e, quindi, una μίξις τῶν εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων)<sup>19</sup>, la '*politeia*' si rivela, per Aristotele, una alternativa valida e concretamente realizzabile rispetto non solo (ovviamente) all'*ariste politeia*, ma anche a quei regimi politici che – come si diceva sopra – tengono conto della virtù come titolo per accedere al potere<sup>20</sup>.

Evidentemente, il cambio di prospettiva della riflessione aristotelica è radicale, oltre che inequivocabile. Preso atto del fatto che la democrazia e l'oligarchia sono i sistemi politici più diffusi e che, sotto entrambi i regimi, le città sono destinate ad andare in rovina per la guerra continua che i ricchi e i poveri sono portati a farsi, va da sé che, per Aristotele, diventava cogente trovare delle percorribili vie d'uscita alla netta (e naturale) contrapposizione tra *euporoi* e *aporoi*, le 'parti' – cioè – di cui nessuna comunità risultava essere priva<sup>21</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. Aristot. *rhet.* I 1359b 19-1360a 38. In generale, sull'uso che Aristotele fa della storia cfr., tra gli altri, Zizza 2012; Moggi 2013; Bertelli 2014; Zizza 2014b; Magnoli Bocchi 2019, pp. 39 ss., 57 ss. e 217-219; Biondi, Zizza 2020; Poddighè 2020.

<sup>17</sup> Sull'argomento (accennato anche *infra*, nel testo e alla n. 20) cfr. soprattutto Accattino 1986, pp. 71 ss. e 2000; Zizza 2012, pp. 170-171.

<sup>18</sup> IV 11, 1295b 4.

<sup>19</sup> IV 8, 1293b 33-34 e 1294a 23.

<sup>20</sup> Cfr. IV 11, 1295a 27, 32-33 e anche *supra*, n. 17. Si tratta – lo ripetiamo – della *basileia* e della *aristokratia*: le due *politeiai* 'relativamente' buone (ma non ottime) di cui si parla sia nel capitolo 7 del III libro, sia più volte anche altrove nel corso dell'opera (cfr., per esempio, IV 2, 1289a 26 ss.).

<sup>21</sup> Cfr., per esempio, IV 11, 1296a 9-13 (il brano è riportato, in traduzione, *infra*: n. 35).

Di qui, dunque, l'importanza attribuita alla *'politeia'* nel discorso sul migliore degli assetti politici che una città possa darsi per salvarsi da *staseis* e *metabolai* radicali: dal momento che si tratta di un regime la cui costituzione (*kathistanai*: IV 9, 1294a 31-32) richiede che si mescolino (*mixis*), e che si combinino insieme (*synthesis*), alcuni elementi caratterizzanti della democrazia e della oligarchia<sup>22</sup>, per Aristotele non sussistono dubbi sul fatto che, tra tutti i regimi possibili, la *'politeia'* sia il solo in grado di conciliare le istanze dei ricchi e dei poveri attraverso l'adozione di istituzioni e regole create *ad hoc* e, magari, sul modello degli esempi che il filosofo stesso non manca di menzionare a IV 9, 1294a 35-1294b 14.

Nello specifico, i criteri seguiti (e suggeriti) da Aristotele per creare una buona combinazione tra democrazia e oligarchia sono complessivamente tre: εἰσὶ δὲ ὄροι τρεῖς τῆς συνθέσεως καὶ μίξεως<sup>23</sup>. Il primo (IV 9, 1294a 36 ss.) consiste nel sommare semplicemente le leggi vigenti nell'una e nell'altra costituzione: in relazione – per esempio – all'amministrazione della giustizia, si potrebbe adottare un elemento comune (*koinon*) e medio (*meson*) tra questi due regimi e si potrebbe, pertanto, stabilire di multare i ricchi che non partecipano all'attività giudiziaria (disposizione propria dell'oligarchia) e di concedere un compenso (*misthos*) ai poveri che partecipano alla medesima attività (disposizione propria della democrazia).

Il secondo modo (IV 9, 1294b 2 ss.) prevede l'adozione della misura intermedia (*meson*) tra le prescrizioni dell'una e dell'altra costituzione: per esempio, per quanto riguarda la partecipazione all'assemblea, si potrebbe fissare un criterio censitario che non sia troppo elevato – come succede, invece, sotto le oligarchie –, ma nemmeno troppo basso o inesistente, come capita, invece, sotto le democrazie.

La terza modalità (IV 9, 1294b 6 ss.) sta nello scegliere e nel mettere insieme elementi tipici di entrambe le costituzioni: per esempio, a proposito della designazione dei magistrati, si potrebbe rendere la procedura elettiva (come in oligarchia), ma indipendente dal censo posseduto dai 'candidati' (come in democrazia).

In generale, dunque, anche a prescindere dai singoli criteri che si vorranno adottare, l'obiettivo da raggiungere è sostanzialmente uno solo: trovare la misura intermedia tra gli eccessi di entrambe le costituzioni per evitare che i ricchi abbiano la meglio sui poveri (o *vice versa*) e per fare in modo che i più, tra filo-democratici e filo-oligarchici, siano compromissoriamente soddisfatti e continuino a sentirsi in qualche modo rappresentati a livello politico e istituzionale<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Si veda, soprattutto, IV 9, 1294a 30-35.

<sup>23</sup> IV 9, 1294a 35-36.

<sup>24</sup> Cfr. IV 9, 1294b 34-40: «nella *politeia* che risulta da una buona mescolanza, bisogna che appaiano presenti entrambi gli elementi e nessuno dei due, e che essa si conservi grazie a mezzi propri e non esterni, e "grazie a mezzi propri" significa non che sia la maggioranza quella che vuole che esista [...], ma che nessuna delle parti della città desideri in assoluto un'altra costituzione».

Si tratta, in sostanza, di dar vita a un sistema governativo che – di fatto – valorizza la condizione tipica della ‘classe’ media (i *mesoi*) e che «esige [...] la rinuncia a comportamenti aggressivi da parte di chi accede al potere»<sup>25</sup>. Sotto una costituzione degna di essere chiamata con il nome comune a tutte le costituzioni (per Aristotele, si ha una ‘*politeia*’ solo quando la *synthesis* e la *mixis* sono ben riuscite)<sup>26</sup>, gli *aporoï* sono considerati solo se possiedono un reddito sufficientemente tale da consentir loro di rientrare nel gruppo dei mediamente abbienti; gli *euporoï*, invece, sono costretti ad «assumere il comportamento politico dei *mésôi*»<sup>27</sup>: i molto ricchi, infatti, si trovano a non poter far valer (tutta) la loro ricchezza come titolo esclusivo per la partecipazione alla vita politica, mentre i molto poveri sono obbligati a rinunciare ad avere un ruolo nel governo.

Da questo punto di vista, pertanto, la ‘*politeia*’ aristotelica finisce per rivelare la sua natura più vera e profonda: può dirsi, infatti, una *mese politeia* realizzabile in assenza di un consistente gruppo di *mesoi* e, cioè, di quelle persone che si collocano a un livello socio-economico intermedio tra i ricchi e i poveri e che, nella *mese politeia* propriamente detta (cfr. i capitoli 11-12 del IV libro), occupano di diritto una posizione chiave, centrale e fondamentale<sup>28</sup>.

Pertanto, se, come si diceva prima, la misura (τὸ μέτρον) e la medietà (τὸ μέσον) coincidono con il meglio (ἄριστον)<sup>29</sup>, va da sé che, nelle *poleis* in cui vive un numero consistente di cittadini mediamente abbienti, la costituzione, che è in grado di neutralizzare gli effetti destabilizzanti e distruttivi della contrapposizione tra oligarchia e democrazia, sia la cosiddetta *mese politeia*:

In tutte le città vi sono tre parti della città: i molto ricchi, i molto poveri, e, in terzo luogo, coloro che stanno a metà fra questi. Poiché dunque vi è accordo che la misura e la medietà sono il meglio, è evidente che anche dei beni di fortuna il possesso medio sia il migliore fra tutti, perché rende molto facile obbedire alla ragione, mentre colui che è eccessivamente bello o forte o nobile o ricco, oppure, al contrario, colui che è troppo povero o debole o ignobile, trova difficile obbedire alla ragione. Infatti gli uni diventano piuttosto violenti e grandi criminali, gli altri malfattori e piccoli criminali [...]. E inoltre le classi medie non aspirano né brigano per il potere [...]. Oltre a questo, coloro che possiedono in eccesso [...] non vogliono né sanno sottoporsi al comando [...], mentre quelli che sono eccessivamente in difetto [...] sono troppo sottomessi. Di conseguenza gli uni non sanno governare, ma sanno essere sottoposti al potere come schiavi, gli altri non sanno essere governati da nessun potere, ma sanno esercitare un potere

<sup>25</sup> Sulla questione specifica e per la citazione cfr. Accattino 1986, p. 98.

<sup>26</sup> La ‘*politeia*’, sebbene sia un tipo di regime realizzabile, è l’unica costituzione che pare essere «concepita essenzialmente come un ideale» (Bien 1985, p. 315): una vera ‘*politeia*’, infatti, non conosce forme migliori o peggiori (come, invece, si verifica, per altre tipologie di regimi); né subisce *metabolai*. A questo proposito, è significativo che la critica si mostri concorde nel ritenere tutt’altro che casuale il fatto che, nella *Politica* (e, in particolare, nel V libro), il discorso sulla caduta delle costituzioni e sulle loro *metabolai* non contenga alcun riferimento alla ‘*politeia*’.

<sup>27</sup> Accattino 1986, p. 98.

<sup>28</sup> In questo senso, tra gli altri, Accattino 1986, pp. 97-98.

<sup>29</sup> Cfr., *supra*, n. 18.

dispotico. Nasce, dunque, una città composta di schiavi e di padroni, ma non di uomini liberi [...]. La città richiede invece al massimo grado di essere costituita di elementi uguali e simili, condizione che soprattutto appartiene al ceto medio. Di conseguenza, necessariamente, ha il governo migliore quella città che è formata dagli elementi che abbiamo definito per natura essere la struttura della città [...]. È allora evidente sia che la comunità politica migliore è quella formata dalla classe media, sia che possono avere un buon governo quelle città nelle quali la parte mediana è numerosa e più forte preferibilmente dell'una e dell'altra parte, altrimenti almeno di una delle due; sommandosi infatti essa fa inclinare la bilancia e impedisce che si producano gli eccessi opposti. Perciò è una grande fortuna che quanti si dedicano alla politica posseggano un patrimonio di media entità e sufficiente, [1296a] perché laddove gli uni possiedono molto, gli altri nulla, si ha o una democrazia estrema o un'oligarchia sfrenata o una tirannide a causa degli eccessi di entrambe le parti<sup>30</sup>.

Per Aristotele, dunque, l'eccesso di ricchezza rende gli uomini arroganti e violenti; l'eccesso di povertà, invece, genera invidiosi e malfattori. Di conseguenza, una comunità di soli ricchi e poveri sarà destinata ad avere al suo interno despoti e schiavi: persone troppo ambiziose che non si lasciano governare (ma che sanno e vogliono solo comandare con disprezzo) e persone troppo sottomesse che non sono in grado di governare (ma che sanno solo obbedire, e odiare). Per questo motivo, allora, è bene che quanti si dedicano alla politica posseggano un patrimonio di media entità<sup>31</sup>. Considerato, infatti, che l'«intesa e l'amicizia necessari per l'esistenza felice di una *polis* possono crescere solo tra uomini approssimativamente uguali», non c'è dubbio che la comunità politica migliore (ἡ κοινωμία ἢ πολιτικὴ ἀρίστη)<sup>32</sup> non possa essere altro che quella formata dai *mesoi*, che sono «il vero elemento stabilizzatore che rende la *polis* immune da [...] pericoli esiziali»<sup>33</sup>: «dove, infatti, il ceto medio è numeroso (ὄπου γὰρ πολὺ τὸ διὰ μέσου), sorgono meno lotte e contrasti fra i cittadini (ἡκιστα στάσεις καὶ διαστάσεις γίνονται τῶν πολιτῶν)»<sup>34</sup>.

Eppure, se è vero – come si diceva prima – che, in tutte le comunità, sono presenti ricchi, poveri e individui mediamente abbienti, è anche vero che, molto spesso (soprattutto nelle *poleis* più piccole)<sup>35</sup>, la maggior parte dei cittadini è composta da ricchi e da poveri e che, in questi casi, la presenza numericamente trascurabile di individui appartenenti alla classe media rende di fatto irrealizzabile la *mese politeia* propriamente detta, ma non, invece, la '*politeia*', che, come costituzione mista, si ispira alla *mese politeia* e, quindi, ai principi

<sup>30</sup> IV 11, 1295b 1-1296a 3.

<sup>31</sup> È, più o meno, in questi termini che Aristotele si esprime nel brano riprodotto *supra* nel testo e, in particolare alle ll. 39-40 di IV 11, 1295b: διόπερ εὐτυχία μεγίστη τοὺς πολιτευομένους οὐσίαν ἔχειν μέσσην καὶ ἰκανήν.

<sup>32</sup> IV 11, 1295b 35.

<sup>33</sup> Per questa citazione, e per quella che compare qualche riga sopra, cfr. Vida 2010, p. 21.

<sup>34</sup> IV 11, 1296a 8-9.

<sup>35</sup> IV 11, 1296a 9-13: «le grandi città sono meno soggette ai conflitti civili [...] poiché il ceto medio è numeroso; invece in quelle piccole è facile dividere tutti in due fazioni, in modo che nulla rimanga nel mezzo, e tutti sono, per così dire, o poveri o ricchi».

fondamentali di questa: il *metrion* e il *meson*. Se, infatti, non ci dovessero essere le condizioni per puntare su una vera e propria classe media, si può, sempre, provare a porre una città sotto il miglior governo possibile facendo in modo che – διαὶ τὸ μετριάζειν<sup>36</sup> – nessuno tra gli *euroroi* e gli *aporoi* desideri un'altra costituzione e che tutti accettino che a valere come titolo per la partecipazione alla vita politica sia il possesso di un reddito medio (né troppo alto, né troppo basso), qual è, per esempio (e in genere), quello degli *hopla parechomenoi*<sup>37</sup>.

In altri termini, dunque, sebbene Aristotele mostri di trattare la '*politeia*' e la costituzione dei *mesoi* come due progetti distinti, non c'è dubbio che la seconda, nel corso del ragionamento condotto dal filosofo, finisca per configurarsi come il modello di riferimento per la creazione della prima e che entrambe, pertanto, oltre a rivelarsi funzionali per valutare la bontà dei regimi esistenti, puntino in sostanza nella medesima direzione<sup>38</sup>: fornire ai politici e ai legislatori concrete linee-guida e precisi strumenti operativi per porre un freno al rovinoso ed endemico conflitto tra ricchi e poveri e per dare alla maggior parte delle *poleis* una costituzione che risulti essere – se non una vera e propria '*politeia*' o una *meso politeia* propriamente detta – quanto meno un regime (più) stabile, (più) duraturo e, al limite, orientato più in senso democratico che oligarchico. Dopo tutto, per Aristotele, tra una oligarchia moderata (ovvero la cosiddetta *πρώτη ὀλιγαρχία*, che è detta avvicinarsi alla '*politeia*')<sup>39</sup> e una democrazia 'giusta' (di cui si dirà meglio più avanti), è certamente da preferire la seconda anche perché, in fin dei conti, è in questo tipo di *politeiai* che generalmente si concede ai *mesoi* di fare politica e di partecipare al governo della città: «le democrazie sono più sicure e più durature delle oligarchie, grazie alla presenza del ceto medio; questo, infatti, è più numeroso e partecipa di più alle cariche nelle democrazie che nelle oligarchie»<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> L'espressione compare a IV 14, 1298a 40.

<sup>37</sup> IV 13, 1297b 1-8: «È necessario che la *politeia* consista solo di quelli che possiedono le armi oplitiche; tuttavia, riguardo alla quantità del censo, non si può dire, dopo averlo fissato in modo assoluto, che deve essere di quella entità, ma, dopo aver valutato quale debba essere la misura massima in modo che coloro che partecipano al governo siano più numerosi di quelli che non possono partecipare, fissare questo. Infatti i poveri, anche se non partecipano alle cariche, vogliono stare tranquilli, qualora nessuno faccia loro violenza o li privi di qualcosa dei loro beni». Cfr. anche III 7, 1278a 39-1279b 4. Sui due brani menzionati e, in particolare, sul legame tra '*politeia*' e classe oplitica cfr., per esempio, Gastaldi 2016, pp. 157 e 170 ss. insieme alle considerazioni di G. Besso in Bertelli, Moggi 2014, pp. 271-272 e di Accattino in Accattino, Curnis 2013, p. 181.

<sup>38</sup> Così anche P. Accattino 1986, p. 96 e G. Besso in Bertelli, Moggi 2014, p. 260.

<sup>39</sup> Cfr. IV 6, 1293a 12 ss. con 14, 1298a 35-40.

<sup>40</sup> IV 11, 1296a 13-16. Si veda anche III 11, 1281a 40-1281b 7: «che debba essere sovrana la moltitudine piuttosto che coloro che sono certo migliori, ma pochi di numero, sembrerebbe trovare una soluzione e avere sì qualche difficoltà, ma forse anche una certa verità. È possibile che i molti, ciascuno dei quali non è un uomo di valore, una volta riuniti, siano tuttavia migliori di quegli altri, non come singoli ma come collettività, così come i banchetti a contributo collettivo sono migliori di quelli allestiti a spese di uno solo. Siccome sono molti, è possibile che ciascuno abbia una parte di virtù e di saggezza e che, una volta riuniti, la moltitudine diventi come un uomo solo con molti piedi e con molte mani e dotato di molti sensi e similmente anche in relazione al comportamento e al raziocinio».

## 2.2. La democrazia 'giusta' e le altre democrazie

Che Aristotele, come Platone e come molti altri 'intellettuali' greci, non fosse un sostenitore e un estimatore della democrazia è cosa generalmente nota<sup>41</sup>. Un po' meno noto può dirsi, invece, il fatto che lo Stagirita, diversamente dal maestro, si mostri disposto a riconoscere che il *plethos* possa rivelarsi in grado di governare per il bene di tutti i cittadini<sup>42</sup>: la '*politeia*', infatti, si configura pur sempre come un governo della moltitudine e, nella fattispecie, come un regime politico misto ed equilibrato – ovvero la «'controparte' buona della democrazia»<sup>43</sup> – in cui, grazie a un complesso lavoro di calcolo e di ingegneria politico-costituzionale, «una maggioranza di mediamente abbienti e non completamente virtuosi governa per il vantaggio di tutti i liberi»<sup>44</sup>.

Evidentemente, per Aristotele, esistono democrazie diverse e di diverso tipo. Quasi sempre si tratta di regimi instabili, violenti e scorretti, perché, in genere, chi governa o non lo fa con 'misura' o tende progressivamente a 'volere' di più e ad allontanarsi dal *meson* e dal *metrion*. Non mancano, comunque, le eccezioni: talvolta, infatti, alcune specie di democrazia si rivelano *naturaliter* giuste; altre, invece, si possono (ancora) 'aggiustare', senza apportare radicali cambiamenti.

Nello specifico, la trattazione dedicata alle *demokratiai* inizia nei libri III e IV, ma è soprattutto nel VI che Aristotele prova a reimpostare la questione da capo e, questa volta, in maniera più sistematica e più articolata. Il filosofo, infatti, dopo aver analizzato criticamente le interpretazioni che i *demotikoi* davano ai concetti di libertà, giustizia e uguaglianza (VI 2-3), passa a formulare proposte alternative e più funzionali alla realizzazione di una democrazia improntata alla *medietas* (VI 3-4) e, dunque, fondata su una giustizia 'giusta' e su una uguaglianza 'reale' fra tutti i cittadini.

Nella fattispecie, il paradigma di riferimento è – lo diciamo subito – la cosiddetta democrazia agricola: questa, infatti, in virtù dell'attività svolta dalla parte quantitativamente più prevalente e più rappresentativa del *demos* (e, quindi, per le caratteristiche socio-economiche possedute dai più), era da considerarsi la prima e la migliore fra tutte le *demokratiai* attestate storicamente (VI 4, 1318b 6-11):

Dei quattro tipi di democrazie la migliore è la prima nell'ordine [...]; e questa è anche la più antica di tutte (δημοκρατιῶν δ' οὐσῶν τεττάρων βελτίστη μὲν ἢ πρώτη τάξει [...]. ἔστι δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὐτῆ). Dico prima in relazione alla distinzione che si potrebbe fare delle popolazioni, perché il popolo migliore è quello degli agricoltori (λέγω δὲ πρώτην ὥσπερ ἂν τις διέλοι τοὺς δῆμους. βέλτιστος γὰρ δῆμος ὁ γεωργικός ἐστίν): di conseguenza, è possibile istituire una democrazia là dove la moltitudine vive di agricoltura o di

<sup>41</sup> In questo senso, tra l'altro, anche ciò si è detto prima a proposito delle *parekbaseis* e della categoria delle *politeiai* sbagliate (cfr. *supra*, §. 1 e, in particolare, n. 6).

<sup>42</sup> A questo proposito, oltre ai passi citati *supra* (n. 40), cfr., tra gli altri, Bertelli 2018b, pp. 81 ss.

<sup>43</sup> L'espressione è mutuata da Gastaldi 2016, p. 171.

<sup>44</sup> Accattino, Curmis 2013, p. 181.

pastorizia (ὥστε καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται δημοκρατίαν ὅπου ζῆ τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας ἢ νομῆς).

Per il numero delle democrazie e per l'ordine in cui queste sono presentate (dalla migliore alla peggiore), la rassegna coincide con la classificazione proposta a più riprese nel IV libro<sup>45</sup>. Adesso, però, a VI 4 (1318b 6-1319b 32), lo spazio riservato a ciascuno dei diversi regimi democratici risulta fortemente sbilanciato a favore della democrazia più antica di tutte e la migliore nelle condizioni date<sup>46</sup>. Da questa prende l'avvio l'elenco ed è a questa che il pensiero di Aristotele torna quando, nel corso del ragionamento, evoca – *per differentiam* – le forme progressivamente peggiori fino ad arrivare a chiudere il capitolo con la *demokratia teleutaia*, la più radicale, orientata all'eccesso e governata dal disordine.

Se è vero che, nel VI libro, lo scopo principale del filosofo è quello di fornire ai politici e ai legislatori gli strumenti necessari non solo per istituire *'ex novo' politeiai* democratiche e oligarchiche stabili, ma anche per correggere in meglio quelle esistenti (cfr., soprattutto, VI 1), non c'è dubbio che, nel caso specifico, l'obiettivo poteva essere raggiunto più agevolmente ponendo l'enfasi non tanto sulle forme *'intermedie'* rispetto alla migliore e alla peggiore, quanto piuttosto sugli estremi opposti e, cioè, sul modello di democrazia a cui tendere (vale a dire la prima e la più antica) e sull'antimodello per eccellenza da cui tenersi lontano (vale a dire l'ultima e la più recente).

Se, dunque, la giusta misura è rappresentata dalle democrazie del tempo in cui i popoli erano composti prevalentemente da agricoltori (*georgoi*), è a questo tipo di regimi che occorre tornare, individuando strategie utili in tal senso (VI 4-5) e, soprattutto, intervenendo sulle democrazie attuali per correggere le deviazioni, porre un freno all'eccesso e limitare quanto più possibile che la città finisca nelle mani di individui dediti ad attività vili (VI 4, 1319a 19-30):

<sup>45</sup> Cfr. IV 6, 1292b 22-1293a 12 e 14, 1298a 9-34. E si veda pure IV 4, 1291b 30 ss.: nel caso specifico, vengono menzionate in tutto cinque specie di democrazie, ma la prima – in senso assiologico – non compare negli elenchi successivi perché fa riferimento a una forma ideale di democrazia, troppo vicina alla cosiddetta *politeia* per essere considerata una deviazione. Sulla questione specifica cfr. le considerazioni di F. Pezzoli e di M. Canevaro in Bertelli, Moggi 2014, pp. 206-207, 220-221 e 293-295. In generale, sulle diverse forme di democrazie cfr., soprattutto, Berti 2013 e Bertelli 2018b, pp. 94-100.

<sup>46</sup> Ovviamente, non si tratta della *'migliore'* in senso assoluto, visto che tale, per Aristotele, poteva dirsi solo *l'ariste politeia*, che non ha nulla a che fare né con la *'politeia'* (o la *mesè politeia*), né con i regimi di tipo democratico; e nemmeno con la democrazia agricola. È noto, del resto, che nella *polis/politeia* perfetta della *Politica*, coloro che svolgevano lavori manuali e, in qualche modo necessari e indispensabili per la comunità, non erano da considerarsi cittadini e, di conseguenza, non rientravano tra le cosiddette *'parti della città'* (πόλεως μέρη): il discorso vale, naturalmente, per gli agricoltori, come per i pastori, gli artigiani, i mercanti e, in generale, il *tetikon* (cfr., per esempio, VII 7, 1328a 24 ss.; 8, 1328b 37 ss. e 1329a 40 ss.). Si tenga presente, tra l'altro, che nei brani appena menzionati (ma anche altrove nel libro VII, cap. 9), i *georgoi* rientrano in quelle categorie di persone che, come gli schiavi, lavoravano la terra di altri e che, pertanto, non possedevano lo *status* di *politai*. Al contrario, erano considerati *'parte della città'* – e quindi cittadini di pieno diritto – i soldati (*to polemikon*) e coloro che prendevano decisioni per l'intera comunità (*to bouleuomenon*): cfr., al riguardo, VII 9, 1329a 2-5, 34-39 con Schütrumpf 2005, pp. 401 e 455.

Dopo la popolazione degli agricoltori, il popolo migliore è là dove sono pastori e traggono da vivere dalle loro greggi (μετὰ δὲ τὸ γεωργικὸν πλῆθος βέλτιστος δῆμος ἐστὶν ὅπου νομεῖς εἰσι καὶ ζῶσιν ἀπὸ βοσκημάτων); molti elementi, infatti, sono simili alla popolazione dedita all'agricoltura (πολλὰ γὰρ ἔχει τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως) e soprattutto questi uomini sono fisicamente molto allenati in quelle attività che favoriscono la pratica militare, aiutanti nel corpo e in grado di vivere all'aperto. Invece quasi tutte le altre popolazioni, da cui sono costituite le restanti democrazie, sono di gran lunga peggiori rispetto a questi: il loro modo di vivere, infatti, è basso e non c'è alcuna opera che richiede virtù fra quelle a cui mette mano la massa degli artigiani, dei mercanti e dei tetti. Inoltre, tutta questa, per così dire, razza di individui, poiché se ne va in giro per la piazza e per la città, si riunisce facilmente in assemblea. Gli agricoltori, invece, per il fatto di essere sparsi per la campagna, non s'incontrano, né sentono ugualmente il bisogno di queste riunioni.

Una democrazia, dunque, sarà tanto più stabile e longeva, quanto più rilevante e preponderante sarà il *plethos* che vive di agricoltura o di pastorizia. Evidentemente, rispetto a quanto Aristotele riferisce a IV 6 (1292b 25 ss.) – dove la democrazia migliore è detta essere il governo in cui la sovranità spetta agli agricoltori e a chi possiede un modesto patrimonio –, ora, nel capitolo che stiamo analizzando (VI 4), l'attenzione del filosofo si concentra su un aspetto che nell'intervento precedente è semplicemente accennato: l'esistenza di differenti specie di popoli e lo stile di vita condotto da ciascuno di questi (1317a 22-24: γίνεται γὰρ τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆθος, τὸ δὲ βάνανσον καὶ θητικόν).

A cambiare, dunque, tra la trattazione condotta nel IV e quella del VI libro, è solo il dettaglio messo a fuoco, non il tipo di regime, che resta, nondimeno, il medesimo. È ovvio, infatti, che, anche tra le caratteristiche peculiari del popolo migliore del capitolo 4 del VI libro rientri la qualificazione censitaria ed è evidente che l'ammontare del censo degli elementi del *georgikos demos* doveva essere limitato e, in qualche modo, mantenuto tale. Del resto, trattandosi di cittadini che dovevano lavorare per vivere e che non potevano permettersi di perdere tempo in politica e trascurare i propri affari, capitava facilmente che, in queste circostanze, si riuscisse a trovare una mediazione tra le istanze dei ricchi (*euporoi*) e le esigenze dei poveri (*aporoi*): gli agricoltori, come pure i pastori, erano disposti (e, in parte, costretti dalla propria situazione economico-patrimoniale) a lasciare che le magistrature fossero ricoperte dai cittadini che non avevano bisogno di lavorare per vivere; gli *epieikeis/gnorimoi*, non sentendosi né invidiati dal *demos*, né ostacolati nella loro ambizione politica, erano soddisfatti di vivere sotto una democrazia di questo tipo e governavano senza timori di ripercussioni perché il popolo, da parte sua, si accontentava di partecipare saltuariamente alle assemblee (magari solo a quelle più importanti), limitandosi, in genere, a esercitare il controllo delle elezioni dei magistrati e dell'operato di questi<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> Sulle forti ed evidenti analogie esistenti tra il modello istituzionale più diffuso nelle migliori democrazie di un tempo (cfr. VI 4, 1318b 21-22 e 27-31) e il sistema politico ascritto a Solone (si pensi, soprattutto, ai poteri concessi al *demos* e all'elezione delle cariche magistratuali tra i cittadini con censo elevato), cfr., in particolare, le considerazioni di F.

Naturalmente, la condizione imprescindibile perché le cose potessero andare in questa direzione era che non derivassero grandi guadagni dalla partecipazione al governo e che, dunque, non fossero previsti compensi né per i magistrati, né per i cittadini che prendevano parte alle assemblee. In questo modo, dunque, i pochi-ricchi (*oligoi-euporoi*) delle democrazie agricole si sentivano costantemente sotto giudizio ed erano maggiormente motivati a governare in maniera giusta e senza far torto a nessuno; il *demos*, invece, poteva continuare a occuparsi della terra (che era la sua unica fonte di rendita e che richiedeva una cura costante e prolungata nel tempo), senza, pur tuttavia, sentirsi leso nei propri diritti politici ed escluso del tutto dalla partecipazione al governo (1319a 1-4):

Così si verifica necessariamente quello che è il risultato più utile nei regimi: che le persone perbene, che sono irreprensibili, governino, e che la moltitudine non sia per nulla sminuita (ὥστε ἀναγκαῖον συμβαίνειν ὅπερ ἐστὶν ὠφελιμώτατον ἐν ταῖς πολιτείαις, ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους ὄντας, μηδὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήθους). È chiaro, dunque, che questa è la migliore delle democrazie ed è chiaro anche per quale motivo: perché il popolo ha particolari qualità (ὅτι μὲν οὖν αὕτη τῶν δημοκρατιῶν ἀρίστη, φανερόν, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν, ὅτι διὰ τὸ ποιόν τινα εἶναι τὸν δῆμον).

Se, dunque, è vero che al popolo migliore corrisponde la costituzione migliore, sarà anche vero che, per realizzare una democrazia stabile o per 'raddrizzare' una democrazia deviata, occorra fare in modo che la maggioranza dei cittadini torni alla terra (o che non se ne allontani), che non si creino gruppi ristretti di ricchi proprietari terrieri e che i più abbiano la possibilità di poter contare su un lotto di terra sia per il soddisfacimento dei propri bisogni alimentari, sia per il raggiungimento del censo necessario all'acquisizione (o al mantenimento) dello statuto di cittadino di pieno diritto<sup>48</sup>.

In altri termini, se si desidera che una città viva bene pur avendo un governo democratico, è necessario salvare il salvabile e creare le condizioni affinché la democrazia vigente, se è già di tipo agricolo, rimanga tale nel tempo; se non lo è più, lo diventi di nuovo e se, invece, non lo è mai stata e non potrà mai esserlo, provi almeno a non allontanarsi troppo dal modello migliore e da ciò che lo rende tale per moderazione, misura e medietà.

Pezzoli in Bertelli, Moggi 2014, p. 222 e, tra gli altri, Aubonnet 1973, pp. 254-255; Schütrumpf, Gehrke 1996, p. 632; Simpson 1998, p. 436.

<sup>48</sup> In questo senso, le prescrizioni che Aristotele riporta, a titolo esemplificativo, a VI 4, 1319a 7-14: per fare in modo che il *demos* di una *polis* mantenga il suo legame con la terra e risulti costituito per la maggior parte da agricoltori, potrebbe rivelarsi necessario che, a ciascun cittadino, sia fatto divieto di (1) possedere più di una certa quantità di terra di pertinenza della *polis* e, in particolare modo, di quella collocata nelle zone migliori della città e del territorio; (2) vendere i cosiddetti *protoi kleroi* (e, cioè, la terra distribuita nel momento della fondazione della *polis* di appartenenza); (3) impegnare interamente la propria terra come garanzia per un prestito. Al riguardo specifico – nonché sulla legge degli *Aphytaioi* menzionata a VI 4, 1319a 14-19 subito dopo i tre divieti – cfr. De Luna, Zizza, Curmis 2016, pp. 587-590 e Zizza 2022, pp. 337 ss.

Evidentemente, qualunque sia il tipo di costituzione che bisogna migliorare o che si voglia dare a una città, le prescrizioni per il politico e il legislatore sono sempre le stesse: stabilire (e raggiungere) la giusta via di mezzo tra gli eccessi, assicurarsi che nessuna delle parti in gioco desideri un'altra costituzione e fare in modo sia che tra *euporoi* e *aporoï* ci sia intesa, sia che tra le aspirazioni dei filo-oligarchici e le istanze dei filo-democratici si trovi un punto di incontro.

Il meglio (ἄριστον), dunque, continua ad essere identificabile con la misura (τὸ μέτρον) e la medietà (τὸ μέσον), anche a prescindere dai modi attraverso i quali, nelle condizioni date, si vogliono raggiungere siffatti obiettivi e, quindi, indipendentemente dal fatto che si ritenga più opportuno (e/o necessario) adottare come modello di riferimento la '*politeia*', la *mese politeia* o, al limite, la democrazia agricola. A suo modo, infatti, anche quest'ultima realizzava 'naturalmente' quella medesima situazione di equilibrio tra *demos* e *euporoi/gnorimoi* che, se nella *mese politeia* si otteneva grazie alla classe media e al ruolo che a questa veniva attribuito, nella cosiddetta '*politeia*' si raggiungeva 'a tavolino', attraverso la valorizzazione di un livello di reddito medio e, dunque, grazie alla giusta combinazione (*mixis* e *synthesis*) tra oligarchia e democrazia.

### 3. Roma: una realtà politica in continuo cambiamento

A partire dal precedente aristotelico, la prima domanda che intendo pormi è cosa pensassero gli antichi – politici e storici contemporanei – della forma politica della *res publica*. Non si può non tenere nel dovuto conto questo punto di partenza, pur nella consapevolezza dei limiti di tali teorizzazioni e della loro necessaria storicizzazione.

I contemporanei ritenevano la *res publica* romana una "costituzione"<sup>49</sup>? Il problema è stato affrontato nel presente convegno da Dario Mantovani in una interessante prospettiva (che riguarda i rapporti di Roma con l'esterno) e con una discussione relativa alla storia degli studi e agli approcci metodologici<sup>50</sup>. Io qui mi limito ad osservare che gli autori antichi erano ben consapevoli del fatto che la *res publica* avesse avuto una genesi, e in quanto tale, avesse un'essenza diversa rispetto a quegli stati la cui *constitutio* era stata concepita – come insieme di norme – in un dato momento storico<sup>51</sup> e /o ad opera di un singolo

<sup>49</sup> Per un confronto con l'attuale definizione che di questo termine si dà e per le diverse accezioni di *constitutio* / *constituere* nel mondo romano, v. Gabba 2005; Labruna 1999, pp. 165-8, 173-5.

<sup>50</sup> Pubblicazione prevista nel prossimo numero di *Politica Antica* 2023. L'approccio metodologico che tende a rintracciare e a valorizzare aspetti della nozione concettuale di "costituzionalismo" del mondo occidentale nelle strutture e nella cultura politica della Roma repubblicana (v. soprattutto i lavori di Pani 2010 e Straumann 2016) mi sembra una via difficilmente praticabile, nell'ottica di una ricostruzione del fenomeno politico della *res publica* in prospettiva storica: per una discussione v. Yakobson 2015; Mantovani 2023, cds.

<sup>51</sup> Si veda il caso dei *municipia* e l'espressione *municipium constituere*: Gabba 2005, pp. 45-46.

legislatore (Licurgo a Sparta, Solone ad Atene)<sup>52</sup>. La *res publica* viene piuttosto presentata come un sistema politico-istituzionale in progressiva evoluzione, sviluppatosi e modificatosi nel corso della sua storia, ad opera di più generazioni, di una collettività. Questa idea è condivisa da Polibio e Catone<sup>53</sup>, che vivono nella stessa epoca<sup>54</sup>, e trova un secolo dopo la piena adesione di Cicerone, il quale cita il passo di Catone ad apertura dell'*excursus* storico del libro II del *De re publica*. Questa visione è importante, perché implica una consapevolezza della natura non statica, né definitivamente codificata, piuttosto oggi si direbbe “liquida”, del sistema politico repubblicano.

#### 4. Polibio e Cicerone: la teoria

La descrizione che di questo sistema ci dà Polibio è relativa ad un momento storico esplicitamente individuato, collocato cronologicamente e, per così dire, “fotografato”<sup>55</sup>: gli anni che vanno dalla guerra annibalica alla metà del

<sup>52</sup> V. Cato Orig. 1, 1 (Cic. Rep. 2, 2): «*Is dicere solebat ob hanc causam praestare ceteris civitatibus, quod in illis fuissent fere, ut Cretum Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus...*». È interessante notare come, in questo passo, si possa cogliere una distinzione tra «*civitatis nostrae*» e «*singuli...rem publicam constituissent legibus atque institutis*»; cfr. Polib. 6, 10, 12.

<sup>53</sup> Cato Orig. 1, 1 (Cic. Rep. 2, 2): «*Nam neque ullum ingenium tantum extitisse dicebat, ut, quem res nulla fugeret quisquam aliquando fuisset, neque cuncta ingenia conlata in unum tantum posse uno tempore providere, ut omnia complecterentur sine rerum usu ac vetustate*». In questo caso *constituere* sta invece ad indicare il prodotto di una formazione progressiva, di cui la *res publica* è il frutto; cfr. Cic. Rep. 1, 69: «*placet enim esse quiddam in re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati principum inpartitum ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis. Haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam [magnam], qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem...*»; questa è la definizione di governo misto, il cui modello perfetto è individuato da Scipione nella *res publica* romana del passato, a partire dall'età postdecemvirale. Cfr. Polib. 6, 10, 13-14: «*Ρωμαῖοι δὲ τὸ μὲν τέλος ταῦτο πεποιήνται τῆς ἐν τῇ πατρίδι καταστάσεως, οὐ μὴν διὰ λόγου, διὰ δὲ πολλῶν ἀγώνων καὶ πραγμάτων, ἐξ αὐτῆς αἰετῆς ἐν ταῖς περιπετείαις ἐπιγνώσεως αἰρούμενοι τὸ βέλτιον, οὕτως ἦλθον ἐπὶ ταῦτο μὲν Λυκούργῳ τέλος, κάλλιστον δὲ σύστημα τῶν καθ' ἡμᾶς πολιτειῶν*» (I Romani, invece, hanno portato il sistema politico della loro patria allo stesso risultato non con un procedimento razionale, ma attraverso molte lotte ed azioni, scegliendo sempre il meglio in base alla stessa continua esperienza acquisita nelle peripezie. Così giunsero allo stesso obiettivo di Licurgo e al miglior sistema di governo dei nostri giorni). Per un confronto con Catone (e la sua ricezione da parte di Cicerone), v. Thornton 2011, pp. 90-2, con ampia rassegna e discussione bibliografica. A me pare indubbia una coincidenza tra i due testi, soprattutto per quanto riguarda l'idea di una formazione progressiva della *politeia* romana, e concordo con Thornton 2011, p. 92 sul fatto che «se Catone affermava la superiorità del processo che aveva dato forma alla *politeia* romana rispetto all'ideazione da parte di un singolo legislatore, Polibio aveva riconosciuto, in via generale, la maggior evidenza degli insegnamenti tratti da esperienze e sofferenze vissute in prima persona».

<sup>54</sup> Per un confronto e una contestualizzazione storica, v. Carsana, Schettino 2019, pp. 71-82.

<sup>55</sup> Polib. 6, 11, 1, 13: «*καὶ κάλλιστον καὶ τέλειον ἐν τοῖς Ἀννιβιακοῖς καιροῖς... (1) διὸ καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς συστάσεως αὐτοῦ λόγον ἀποδεωκότες πειρασόμεθα νῦν ἤδη διασαφειν ὁποῖόν τι κατ' ἐκείνους ὑπῆρχε τοὺς καιροὺς, ἐν οἷς λειψθέντες τῇ περὶ Κάνναν μάχῃ τοῖς ὅλοις ἔπταισαν πραγμασιν (2)...ὧν δ' ἕκαστον εἶδος μερῶν τῆς πολιτείας ἐπεκράτει, καὶ τότε καὶ νῦν ἐπι πλὴν ὀλίγων τινῶν ταῦτ' ἐστίν (13)*». (Essa raggiunse la più completa perfezione ai tempi di Annibale...perciò poiché ho già

Il secolo a.C.<sup>56</sup>. Tale periodo è inserito all'interno di un quadro più ampio, che presenta fasi pregresse e si proietta nel futuro, applicando alla storia della *politeia* romana il principio dell'anaclosi. Esso comprende: 1) un'*archaeologia* purtroppo andata perduta<sup>57</sup>; 2) una riflessione sull'inevitabile trasformazione futura della *politeia* romana *katà physin*, i cui ulteriori sviluppi potenziali Polibio presenta ai suoi lettori a chiusura del libro VI<sup>58</sup>.

Un'*archaeologia* è presente anche nel *De re publica* di Cicerone e percorre il libro II del trattato. In questo caso ne conosciamo il contenuto, anche se non possiamo sapere in che misura fosse influenzata e ispirata da quella di Polibio<sup>59</sup>. Ciò che risulta chiaro dal profilo storico che Cicerone delinea è comunque che – secondo la sua chiave di lettura – una forma di governo misto sembrerebbe esistere a Roma fin dall'età monarchica, anche se ancora non pienamente bilanciata<sup>60</sup>. Tale mescolanza si sarebbe poi evoluta nel tempo nella forma di un graduale e progressivo equilibrio. Componente fondamentale di tale equilibrio era stata, in età repubblicana, l'apertura al popolo, cui erano state concesse garanzie di *modica libertas*<sup>61</sup>.

La *res publica* romana sarebbe stata caratterizzata, sia dal punto di vista di Polibio che da quello di Cicerone – sebbene con prospettive politiche e in epoche storiche diverse – da una compartecipazione al governo di tre diverse componenti: 1) una monarchica, identificata nei consoli, magistrati supremi *cum imperio*; 2) una aristocratica, identificata nel senato; 3) una democratica, che corrisponde alle assemblee popolari e ai tribuni della plebe. Il filtro interpretativo è quello della cosiddetta teoria della "costituzione mista", elaborata

parlato della sua formazione, cercherò ora di chiarire in quale stadio fosse nei tempi in cui i Romani, sconfitti nella battaglia di Canne, si trovarono in piena crisi... Ciascuna parte della comunità dominava su una parte della *politeia*, e la situazione è la stessa allora come oggi, tranne alcuni piccoli cambiamenti). La descrizione data da Polibio è in larga parte dunque derivata da un'osservazione personale.

<sup>56</sup> Secondo quanto egli stesso ci indica nel primo e nel secondo proemio dell'opera: Polib. 1, 1, 5; 3, 4-5.

<sup>57</sup> L'*archaeologia* faceva parte del libro VI ed era inserita al cap. 11, subito dopo il confronto tra Sparta e Roma; di essa non ci restano che scarsi frammenti, dai quali non si evincono dati certi sullo sviluppo politico-istituzionale della città di Roma; v. Walbank 1972, pp. 147-9. Sicuramente il racconto di Polibio doveva essere inquadrato entro il processo di anaclosi (cfr. Polib. 6, 7, 3, dove lo storico si sforza di ricondurre la monarchia elettiva entro tale schema; Thornton 2011, pp. 84-5, 92-3). Difficile dire molto di più; ricavarne i contenuti sulla base di Cicerone (v. da ultimo Thornton 2011, pp. 94-9; con più cautela Musti 1982, pp. 616-7) rischia di condurre a un circolo vizioso; bisogna inoltre tener conto del fatto che Cicerone non accoglie, nell'*excursus* teorico del libro I, la legge dell'anaclosi (Cic. *Rep.* 1, 68; v. discussione *infra*) e che la sua *archaeologia* non è ricostruibile integralmente, essendo in più punti frammentaria.

<sup>58</sup> Polib. 6, 57.

<sup>59</sup> V. *supra*, nota 57.

<sup>60</sup> Già a partire da Romolo, con l'istituzione del senato e dell'assemblea curiata: Cic. *Rep.* 2, 14-15. In questo contesto la sua saggezza politica viene paragonata a quella di Licurgo: «*Quo facto primum vidit iudicavitque idem quod Spartae Lycurgus paulo ante viderat...* (Cic. *Rep.* 2, 15); il riferimento esplicito a Licurgo riflette l'interpretazione ciceroniana della "costituzione" di Romolo come mista; per una discussione v. Carsana 2019, pp. 185-6.

<sup>61</sup> Cic. *Rep.* 2, 55; discussione *infra*.

dal pensiero politico greco, recepita e applicata a Roma dal greco Polibio (non possiamo dirlo con certezza di Catone<sup>62</sup>) e poi consapevolmente ripresa dallo stesso Cicerone; un romano, questa volta, che intenzionalmente elabora un nuovo lessico politologico, tutto latino<sup>63</sup>, ma allo stesso tempo sceglie di porsi in continuità con questo filone.

Proprio per questo motivo mi sembra che la definizione della *res publica* in termini di mescolanza non possa non essere recepita all'interno del dibattito moderno. Non sono la prima a mettere in luce questo punto<sup>64</sup>. Vorrei proseguire su questa strada per mostrare in quale misura gli antichi ritenessero che tale caratteristica di fondo risultasse una costante pur nel variare delle circostanze storiche, dei rapporti di equilibrio, dei contesti economico-sociali nelle varie epoche della storia romana repubblicana.

Polibio descrive, per i decenni di cui si occupa nelle sue *Storie*, una condizione politica di piena stabilità ed equilibrio assicurati dalla collaborazione di consoli senato e popolo a fronte di difficoltà esterne e – per quanto concerne la politica interna – da un sistema di controlli reciproci e simmetrici (anche se non completamente)<sup>65</sup>. Nei capp. 12-14 del libro VI vengono presentate le

<sup>62</sup> V. discussione in Carsana, Schettino 2019, pp. 75-78.

<sup>63</sup> V. in particolare Cic. *Rep.* 1, 41: «*omnis res publica, quae, ut dixi, populi res est, ut diuturna sit...*» (41). *Deinde aut uni tribuendum est aut delectis quibusdam aut suscipiendum est multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium summa rerum, illum unum vocamus et eius rei publicae statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas regi dicitur. Illa autem est (sic enim appellant), in qua in populo sunt omnia*», dove le tre forme di governo sono tradotte in un lessico che rimanda agli schieramenti politici degli *optimates* e *populares*; per una rivalutazione ciceroniana del termine *regnum*, v. Carsana 2019.

<sup>64</sup> Rispetto alla prevalente contrapposizione tra interpretazione democratica e oligarchica della *res publica* (per una aggiornata e corposissima recensione bibliografica v. Hölkeskamp 2016, pp. 1-30), si tratta di poche ma significative eccezioni: Yakobson 2010, p. 300 conclude affermando che «the political culture of the R.R. was, in its own way, “mixed” in the Polybian sense, presenting a complicated symbiosis of elitist and popular elements...»; Angius 2018, p. 5 nota che «sembra oggi essersi prodotta una certa omogeneità di giudizi. In generale si tende a prestare più fede che in passato alla distribuzione del potere politico tra diverse componenti istituzionali descritta da Polibio» citando il precedente di Yakobson; a loro si possono aggiungere Polverini 2005; Lintott 1999, pp. 20-38; Rogers 2002, pp. XI-XVI; Welwei 2002, pp. 25-35; Nicolet 1983, pp. 18-22, 28-32, dove però egli conclude affermando che «même si elle est “composite” et bien compliquée pour des Grecs, la constitution de Rome avant les Gracques pouvait sans trop de risque être qualifiée d’*aristokratie*...En fin de compte, ce n’est pas dans un sens très différent qu’il parle de la “vraie démocratie” des Achéens ou des Rhodiens...»; in realtà Polibio non parla di Roma in questi termini, ma afferma piuttosto, nel confronto con Cartagine (Polib. 6, 51, 6), che mentre al presente questa è una costituzione mista dove il popolo aveva assunto una potenza grandissima nelle deliberazioni («τὴν πλείστην δύναμιν ἐν τοῖς διαβουλοῖσι παρὰ μὲν Καρχηδονίοις ὁ δῆμος ἤδη μετελήθει») a Roma era il senato ad essere all’acme («παρὰ δὲ Ῥωμαίοις ἀκμὴν εἶχεν ἡ σύγκλητος»): v. discussione *infra*.

<sup>65</sup> La simmetria non è assoluta: nel cap. 16 il senato è controllato dal popolo, ma non dai consoli. Questo trova una motivazione nel fatto che i consoli sono magistrati che fanno parte del senato stesso e ne sono mandanti esecutivi (v. Carsana 2022, p. 115); vanno però presi in considerazione anche altri aspetti che giocano – nel periodo successivo alla guerra annibalica – un ruolo importante nel rapporto di forze tra senato e consoli che si viene a sviluppare a partire dalla guerra annibalica: v. *infra*.

competenze di ognuno di questi soggetti politici, che non implicano però mai una piena divisione dei poteri, piuttosto delle sovrapposizioni e delle interdipendenze<sup>66</sup>. I capitoli successivi (15-17), dove si parla del controllo esercitato da ciascuna di queste tre componenti sulle altre due, sono però più interessanti, perché ne svelano le dinamiche politiche ed i rapporti reciproci.

In riferimento alla componente democratica, mentre la descrizione del popolo nel cap. 14 parla in generale di *demos* in relazione alle assemblee (senza entrare nella descrizione delle diverse categorie di *comitia* e *concilia*), la sua identità – quantomeno quella che Polibio vuole evidenziare – e il suo potere di intervento attivo si vengono meglio a chiarire ai capp. 16-17.

Nel capitolo 16 si parla infatti del potere del popolo di votare (o eventualmente rigettare) leggi che potessero «ridurre l'autorità di cui il senato gode per tradizione, per eliminare i suoi privilegi e i suoi onori o anche... per diminuire i profitti dei suoi membri»<sup>67</sup>; la facoltà di presentare proposte di legge ai *concilia plebis* spettava, a partire dalla *lex Hortensia* del 287 a.C., ai tribuni della plebe. Secondo Walbank<sup>68</sup> il caso concreto implicito nelle parole di Polibio potrebbe essere il plebiscito Claudio del 218, col quale si proibì ai membri del senato di praticare commerci oltre un limite prefissato. Che qui la facoltà di proporre leggi si colleghi ai tribuni, sembrerebbe confermato dal fatto che subito dopo si parli del loro diritto di porre veto alle deliberazioni del senato e che Polibio concluda il suo discorso affermando che essi sono tenuti a «fare sempre quanto delibera il popolo e attenersi il più possibile alle sue decisioni»<sup>69</sup>. Il riferimento è evidentemente ai *concilia plebis* e alle loro deliberazioni. Polibio aveva presente l'esperienza graccana e la loro interpretazione del ruolo del tribunato? Questo è un quesito che si è posto<sup>70</sup> e che ci poniamo, ma a cui non è indispensabile rispondere positivamente. Walbank<sup>71</sup>, ad esempio, ha ipotizzato che Polibio potesse riferirsi al tribuno Gaio Flaminio, *rogator* nel 232-228 di una legge sulla distribuzione dell'*ager gallico* osteggiata dal senato e sostenitore (da console), nel 218, del plebiscito Claudio. Il tribunato di Flaminio, tuttavia, si colloca ad una fase storica anteriore all'età del pieno equilibrio di cui Polibio parla nel libro VI (e non è un

<sup>66</sup> V. Mantovani 1999, pp. 227-228: egli cerca di mostrare come i *tria moria* aristotelici (Aristot. *Polit.* 4.1297b.35-1301a.15), ovvero le funzioni deliberativa, esecutiva e il giudizio, siano equamente divise, nella descrizione polibiana, tra popolo, consoli e senato. Ciò tuttavia pare difficilmente sostenibile, perché deliberazioni in ambito finanziario e di politica estera vengono in realtà prese dal senato (in altri campi dal popolo), mentre i giudizi penali sono prerogative delle assemblee, presiedute sempre, tuttavia, da pretori, ovvero magistrati membri del senato.

<sup>67</sup> Polib. 6, 16, 3: «ἐὰν γὰρ τις εἰσφέρει νόμον, ἢ τῆς ἐξουσίας ἀφαιρούμενός τι τῆς ὑπαρχούσης τῆ συγκλήτῳ κατὰ τοὺς ἐθισμοὺς ἢ τὰς προεδρίας καὶ τιμὰς καταλύων αὐτῶν ἢ καὶ...ποιῶν ἐλαττώματα περὶ τοὺς βίους. πάντων ὁ δῆμος γίνεται τῶν τοιούτων καὶ θεῖναι καὶ μὴ κύριος».

<sup>68</sup> Walbank 1957, *ad loc.*

<sup>69</sup> Polib. 6, 16, 5: «ὀφείλουσι δ' αἰεὶ ποιεῖν οἱ δῆμαρχοὶ τὸ δοκοῦν τῷ δήμῳ καὶ μάλιστα στοχάζεσθαι τῆς τούτου βουλήσεως».

<sup>70</sup> V., *ad es.*, Gabba 1998, p. 866.

<sup>71</sup> Walbank 1957, *ad loc.*

caso che egli definisca il tribuno un demagogo nel libro II<sup>72</sup>). Nel descrivere la costituzione mista, Polibio parla di una tutela della volontà del popolo in un contesto in cui la *politeia* viene presentata come pienamente bilanciata; e in effetti – come possiamo riscontrare attraverso altre tradizioni, in particolare Livio<sup>73</sup> – i tribuni della plebe in età post-annibalica risultano operare in un rapporto sinergico e dialettico col senato; essi, nella maggior parte dei casi di cui abbiamo notizia, agiscono a supporto dei *patres* o vedono le loro proposte approvate dalla curia; occasionalmente, talvolta, ne prendono le distanze, ponendo veti o presentando *rogationes* senza un preventivo *senatus consultum*; si tratta, comunque, di eventi sporadici<sup>74</sup>. Non è un caso che nel cap. 17 – dove parla del controllo esercitato dal senato sul popolo – Polibio non parli di azioni rivolte ai tribuni; piuttosto egli insiste sulla necessità di vigilare sullo strato sociale rappresentato dalle *societates publicanorum*<sup>75</sup>.

Nel cap. 15 del libro VI, in cui si parla del controllo esercitato sui consoli, è invece altrettanto significativa l'insistenza esclusiva di Polibio sull'*imperium militiae*<sup>76</sup>. Anche questo aspetto trova un preciso riscontro nel racconto liviano: in una fase storica in cui, a seguito dei provvedimenti di emergenza occorsi durante la guerra annibalica e, successivamente, nelle campagne in oriente, l'*imperium* militare dei consoli aveva assunto un ruolo predominante di cui questi erano pienamente consapevoli, Livio offre testimonianza di quanto spesso il senato esercitasse il diritto di attribuzione delle province – come anche della *prorogatio imperi*<sup>77</sup> – contro il parere avverso e le richieste espresse dai consoli; tali azioni avvenivano in molti casi con l'ausilio e il concorso dei tribuni della plebe; il medesimo fenomeno si riscontra nel caso della concessione dei trionfi<sup>78</sup>. Ugualmente, i consoli, a fine mandato,

<sup>72</sup> Polib. 2, 21, 8: «...Γαῖου Φλαμινίου ταύτην τὴν δημαγωγίαν εἰσηγησαμένου καὶ πολιτείαν, ἦν δὴ καὶ Ῥωμαίοις ὡς ἔπος εἰπείν φατέον ἀρχηγὸν μὲν γενέσθαι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τοῦ δήμου διαστροφῆς...».

<sup>73</sup> Polibio è più interessato agli avvenimenti di politica estera; Gallo, in cds.

<sup>74</sup> Per un esame puntuale della casistica, v. Gallo, cds; una sintesi anche nell'articolo di Gallo in questo volume, pp. 234-238.

<sup>75</sup> Su questo aspetto, v. discussione in Carsana 2022, pp. 116-7.

<sup>76</sup> Polib. 6, 15, 2: «ὁ μὲν γὰρ ὑπάτος, ἐπειδὴν τυχῶν τῆς προειρημένης ἐξουσίας ὀρμήσῃ μετὰ τῆς δυνάμεως, δοκεῖ μὲν αὐτοκράτωρ εἶναι πρὸς τὴν τῶν προκειμένων συντέλειαν, προσδεῖται δὲ τοῦ δήμου καὶ τῆς συγκλήτου, καὶ χωρὶς τούτων ἐπὶ τέλος ἄγειν τὰς πράξεις οὐχ ἰκανός ἐστι» (Il console infatti, quando si muove con le sue truppe investito del potere di cui si è parlato, sembra avere un potere assoluto per la realizzazione dei suoi piani, ma ha bisogno del popolo e del senato e senza di loro non è in grado di portare a compimento i propri scopi).

<sup>77</sup> Cfr. Polib. 6, 15, 6: «τοῦ γὰρ ἐπαποστεῖλαι στρατηγὸν ἕτερον, ἐπειδὴν ἐνιαύσιος διέλθῃ χρόνος, ἢ τὸν ὑπάρχοντα ποιεῖν ἐπίμονον, ἔχει τὴν κυρίαν αὐτῆ» (il senato, infatti, ha il potere di inviare un altro comandante, dopo che sia trascorso un anno, oppure di prolungare il comando a quello in carica); per la casistica v. Gallo in questo volume, p. 243.

<sup>78</sup> Cfr. Polib. 6, 15, 7-8: «καὶ μὴν τὰς ἐπιτυχίας τῶν ἡγουμένων ἐκτραγωδῆσαι καὶ συναυξῆσαι καὶ πάλιν ἀμυρῶσαι καὶ ταπεινώσαι τὸ συνέδριον ἔχει τὴν δύναμιν· τοὺς γὰρ προσαγορευομένους παρ' αὐτοῖς θριάμβους...» (Il senato ha inoltre l'autorità di esaltare e amplificare i successi dei condottieri, oppure al contrario di oscurarli e sminuirli);

dovevano rendere conto al popolo delle proprie azioni e potevano subire un processo<sup>79</sup>.

La descrizione della costituzione mista romana del libro VI delle *Storie* polibiane non ha dunque niente di meccanico e di astratto, ma riferisce di concreti meccanismi di interazione, equilibrio e controllo che trovano conferma nella tradizione annalistica.

È proprio grazie a questo sistema di cooperazione e controlli incrociati, esercitati soprattutto a freno dell'*imperium* militare dei consoli – come si evince dalla tradizione liviana e come si rispecchia nei capp. 15-17 del libro VI di Polibio<sup>80</sup> – che fra III e metà II secolo a.C. Roma gode di una *politeia* stabile e bilanciata, la cui superiorità ha consentito alla città di stabilire la sua *arché* sull'intera *oikouménē*. A partire dalla II Guerra Punica e nei decenni successivi – si potrebbe aggiungere – la stabilità era stata garantita da obiettivi comuni al corpo civico (la difesa dell'Italia contro Annibale) e più tardi da un consenso sociale prodotto dalla condivisione dei vantaggi derivati dai successi militari. Fu il consenso sociale a garantire la stabilità istituzionale. Le proposte legislative dei tribuni della plebe erano state in quei 50-70 anni, per lo più conformi all'orientamento del senato. La loro funzione di *rogatores* era stata fondamentale per l'efficienza della macchina politica, in un periodo in cui i consoli, impegnati nelle operazioni belliche, erano assenti da Roma per buona parte dell'anno<sup>81</sup>.

Polibio prospetta, alla fine del libro VI, l'inevitabile – in quanto *katà physin* – sbilanciamento della costituzione mista romana in senso popolare, e populistico<sup>82</sup>. Ed è notevole che la *metabolé* – nel suo ragionamento – si inneschi nel momento in cui si aprono crepe nel consenso sociale, laddove le differenze economiche all'interno del corpo politico si acutizzano, provocando una reazione del *demos* suscitata dai demagoghi. Polibio ravvisava comunque tale crisi come un'eventualità futura, anche se – a proposito di quanto osservava

quelli che presso di loro vengono chiamati trionfi...); per la casistica v. Gallo in questo volume, pp. 249-251.

<sup>79</sup> Polib. 6, 15, 10: « τὸ δὲ μέγιστον ἀποτιθεμένων τὴν ἀρχὴν ἐν τούτῳ δεῖ τὰς εὐθύνας ὑπέχειν τῶν πεπραγμένων » (ed è ad esso (il popolo), cosa importantissima, che (I consoli) quando depongono la carica devono rendere conto delle loro azioni); per la casistica v. Gallo in questo volume, pp. 248-249, dove si dimostra la sinergia dei tribuni col senato.

<sup>80</sup> Cornelio Asellione, contemporaneo di Polibio (entrambi erano presenti a Numanzia negli stessi anni), una delle fonti principali utilizzate da Livio per il periodo considerato, in un testo riportato da Gellio (*Noct.* 5, 18, 7-9 = Peter fr. 2 = Chassignet fr. 2 = Cornell fr. 2) ragiona sulla necessità, da parte dello storico, di prestare attenzione alla pluralità degli elementi e ai meccanismi politici che ne avevano determinato l'avvio, lo sviluppo e l'esito degli avvenimenti narrati; una riflessione in cui si coglie l'affinità con l'approccio storiografico polibiano; v. Gallo, in questo volume, pp. 231-233.

<sup>81</sup> V. Pina Polo 2011, pp. 118-9; Gallo, in cds. e nell'articolo in questo volume, pp. xx; v. anche Millar 2002, p. 28.

<sup>82</sup> Polib. 6, 57, 3-8; cfr. 6, 51, dove si evince, dal confronto con Cartagine, che anche una costituzione mista è inevitabilmente soggetta a un movimento e a delle trasformazioni.

personalmente al suo arrivo a Roma dopo Apamea<sup>83</sup> – i primi segnali di questo processo erano in qualche modo già in atto.

Dopo Polibio c'erano stati i Gracchi, tribuni eversivi come Saturnino, la cittadinanza agli Italici, la dittatura sillana, l'emergere dei poteri straordinari dei comandi provinciali e quindi del potere militare dei generali. Cicerone, che – a distanza di un secolo – aveva alle spalle tutti questi avvenimenti, nel *De re publica* recupera la teoria della costituzione mista con intenti diversi ed entro un quadro che non è storiografico, ma politologico<sup>84</sup>. Il dialogo è collocato nel 129 a.C. e il suo personaggio principale è Scipione Emiliano. La scelta di tale ambientazione è potentemente evocativa: Scipione Emiliano era stato fortemente legato a Polibio, e non è un caso che questo legame venga ricordato da Lelio proprio all'inizio della discussione del *De re publica* sulle forme di governo<sup>85</sup>. Il suo richiamo, motivato sul piano storico, permette a Cicerone di presentare il proprio portavoce Scipione come *alter ego* romano del greco Polibio. In effetti Cicerone, da romano, recupera una teoria greca traducendone il lessico in latino, con una scelta di termini per la teoria delle forme di governo che rimandano al conflitto *optimates* / *populares*<sup>86</sup>. La prospettiva romana di Cicerone si coglie anche nella sua consapevolezza del peso giocato dalla componente religiosa entro il sistema politico, sin dall'età regale: *auspicia* e *senatus* sono i due pilastri dello stato fin dai tempi di Romolo<sup>87</sup>. Rispetto a Polibio, la sua visione delle trasformazioni costituzionali è molto più drammatica e viene descritta con la similitudine del gioco della palla, che i diversi soggetti politici si strappano di mano per detenere il potere, secondo logiche difficili da prevedere, che non rispondono alla fatalità dell'anaclosi polibiana<sup>88</sup>. Entrambi, però, lo storico greco e il politico romano, condividono una visione niente affatto statica della cosiddetta "costituzione mista". Si tratta di un sistema in trasformazione, che raggiunge un livello di bilanciamento ottimale in un momento storico dato: per Polibio esso coincide col periodo compreso

<sup>83</sup> Polib. 31, 25, 3-7: le osservazioni, che riguardano i comportamenti e le attitudini della gioventù romana dopo Apamea, sono inserite all'interno del racconto dell'incontro dello storico greco col giovane Scipione Emiliano; v. Carsana, Schettino 2019, pp. 73-5.

<sup>84</sup> Per un confronto, v. Carsana, Zizza 2017, pp. 60-2.

<sup>85</sup> V. Cic. Rep. 1, 34: «(Lel.)... non solum ob eam causam fieri volui, quod erat æquum de re publica potissimum principem rei publicæ dicere, sed etiam quod memineram persæpe te cum Panætio disserter solitum coram Polybio duobus Græcis vel peritissimis rerum civilium, multaque colligere ac docere, optimum longe statum civitatis esse eum, quem maiores nostri nobis reliquissent.».

<sup>86</sup> V. Cic. Rep. 1, 41-43 (dove la teoria delle forme di governo viene esposta con un lessico tutto latino): «omnis res publica, quæ, ut dixi, populi res est consilio quodam regenda est, ut diuturna sit... (41). Deinde aut uni tribuendum est aut delectis quibusdam aut suscipiendum est multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus et regnum eius rei publicæ statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatum arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis (sic enim appellant), in qua in populo sunt omnia.».

<sup>87</sup> V. Cic. Rep. 2, 17: «Ac Romulus cum septem et triginta regnavisset annos et ...».

<sup>88</sup> V. Cic. Rep. 1, 68: «Sic tamquam pilam rapiunt inter se rei publicæ statum tyranni ab regibus, ab iis autem principes aut populi, a quibus aut factiones aut tyranni, nec diutius umquam tenentur idem rei publicæ modus.».

tra la guerra annibalica e il 146<sup>89</sup>; per Cicerone inizia con le *leges Porciae* in età post-decemvirale<sup>90</sup>. La mescolanza è però una caratteristica che appartiene, per Cicerone, per così dire al DNA di Roma fin dall'età regale, e addirittura a partire da Romolo, il suo fondatore<sup>91</sup>. Il raggiungimento di un equilibrio perfettamente bilanciato avviene per fasi successive. Già la Roma di Servio Tullio è ritenuta allo stesso livello di quelle di Sparta e Cartagine, nonostante la componente regale sia ancora preponderante entro la mescolanza<sup>92</sup>. Con il passaggio alla *res publica*, oltre alla limitazione della componente monarchica con l'introduzione della coppia consolare di durata annuale, l'istituzione della *provocatio ad populum* da parte di Publicola garantisce al popolo una *modica libertas*<sup>93</sup>. E tuttavia essa esisteva, in realtà, già durante la monarchia<sup>94</sup>. In maniera più problematica viene presentata da Cicerone l'introduzione del tribunato della plebe, componente essenziale della costituzione mista romana, rispetto alla quale l'Arpinate mostra un atteggiamento ambivalente, che non ne mette tuttavia in dubbio il ruolo, scomodo, rischioso, ingombrante, ma ineludibile. È interessante quanto afferma Scipione sulle origini della sua istituzione, che si sarebbe potuta evitare se solo gli *optimates* fossero stati più lungimiranti: egli attribuisce l'introduzione del tribunato a un errore dei patrizi, che sottovalutarono la questione dei debiti, facendola esplodere e portando

<sup>89</sup> V. *supra*, note 55 e 56.

<sup>90</sup> V. Ferrary 1982, p. 783; per le proposte di integrazione alla lacuna presente nel XXIII quaternione del *De re publica* (coincidente con la narrazione degli avvenimenti successivi all'istituzione del tribunato della plebe: Cic. *Rep.* 2, 63) v. Nenci 2008, pp. 173-174; diversamente Perelli, 1990, p. 96, che la colloca verso il 300 a.C.

<sup>91</sup> A Romolo si deve l'istituzione di due punti fermi: gli auspici e il senato (Cic. *Rep.* 2, 17); egli distribuisce inoltre il popolo in tribù e curie costituendo l'assemblea dei *comitia curiata* (Cic. *Rep.* 2, 14). Dopo il trattato stipulato con i Sabini, associa Tito Tazio al governo (Cic. *Rep.* 2, 13): la monarchia si viene dunque a configurare da subito come una diarchia, che prefigura il collegio consolare. Significativo è il confronto istituito da Cicerone / Scipione con la costituzione di Licurgo per il modo in cui Romolo governava affiancandosi il senato (Cic. *Rep.* 2, 15: «*Quo facto primum vidit iudicavitque idem, quod Spartæ Lycurgus paulo ante viderat, singulari imperio et potestate regia tum melius gubernari et regi civitates, si esset optimi cuiusque ad illam vim dominationis adiuncta auctoritas. Itaque hoc consilio et quasi senatu fultus et munitus et bella cum finitimis felicissime multa gessit...*»). Per Polibio la Sparta di Licurgo era un modello di costituzione mista (Polib. 6, 10); Cicerone doveva essere ben consapevole dell'associazione che i suoi lettori avrebbero fatto.

<sup>92</sup> V. Cic. *Rep.* 2, 41: «*Haec enim, quae adhuc exposui, ita mixta fuerunt et in hac civitate et in Lacedaemoniorum et in Karthaginiensium, ut temperata nullo fuerint modo. Nam in qua re publica est unus aliquis perpetua potestate, praesertim regia, quamvis in ea sit et senatus, ut tum fuit Romae cum erant reges, ut Spartae Lycurgi legibus, et ut sit aliquod etiam populi ius, ut fuit apud nostros reges, tamen illud excellit regium nomen, neque potest eius modi res publica non regnum et esse et vocari*».

<sup>93</sup> V. Cic. *Rep.* 2, 53, 55: «*idemque, in quo fuit Publicola maxime, legem ad populum tulit eam, quae centuriatis comitiis prima lata est, ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neque verberaret* (53) ... *Haud mediocris hic, ut ego quidem intellego, vir fuit, qui modica libertate populo data facilius tenuit auctoritatem principum* (55)».

<sup>94</sup> V. Cic. *Rep.* 2, 54: «*Provocationem autem etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales...*»; una prima forma embrionale è già ravvisabile con Romolo: Cic. *Rep.* 2, 16 («*multaque dictione ovium et bovum... non vi et supplicii coercerat*»).

quindi la plebe a organizzarsi e a creare due tribuni della plebe, nel 493 a.C.<sup>95</sup>. Al desiderio di maggiori diritti da parte di un popolo si sarebbe dovuto far fronte con concessioni limitate e provvedimenti equi, volti a ridurre i disagi economici; come era avvenuto ad Atene grazie a Solone, che era riuscito a risolvere senza danni il problema<sup>96</sup>. Quella del tribunato era, d'altra parte, nella riflessione ciceroniana, un'istituzione che non poteva essere abolita, ma di cui si sarebbe dovuta ridurre l'attuale capacità eversiva mediante il ripristino dell'*auctoritas senatus* e, soprattutto, convincendo il popolo della equanimità del governo ottimate, come era avvenuto in passato<sup>97</sup>; oltre che – molto empiricamente – contando sulla fedeltà di qualche membro del collegio tribunitio alla politica senatoria<sup>98</sup>. La tutela continua e il ripristino dell'equilibrio è comunque, per Cicerone, la linea politica che è necessario mettere in atto per mantenere in vita una costituzione mista pienamente stabile. In età repubblicana, anche dopo la cacciata dei re, la costituzione mista era stata sottoposta a continue minacce, soprattutto da parte demagoghi con tendenze tiranniche. Il messaggio che si coglie in questo testo è quello della preziosa fragilità di un equilibrio che ha sempre la necessità di essere ridefinito, difeso, riconquistato; gli aspiranti tiranni sono molteplici e percorrono tutta la storia della *res publica*<sup>99</sup>: Spurio Cassio nel V secolo, ma anche Spurio Melio e Manlio Capitolino, vissuti in un'epoca in cui la costituzione mista aveva raggiunto per Cicerone il suo equilibrio ottimale; infine i Gracchi<sup>100</sup>: personaggi cui venivano attribuite proposte di leggi agrarie e di cancellazione dei debiti.

<sup>95</sup> Cic. *Rep.* 2, 59: «*Fuerat fortasse aliqua ratio maioribus nostris in illo aere alieno medendi, quæ neque Solonem Atheniensem non longis temporibus ante fugerat...*».

<sup>96</sup> V. *supra*, nota 95.

<sup>97</sup> Cic. *Rep.* 2, 59: «*quo tum consilio praetermisso causa populo nata est, duobus tribunis plebis per seditionem creatis, ut potentia senatus atque auctoritas minueretur; quae tamen gravis et magna remanebat, sapientissimis et fortissimis et armis et consilio civitatem tuentibus, quorum auctoritas maxime florebat, quod cum honore longe antecellerent ceteris, voluptatibus erant inferiores nec pecuniis ferme superiores*»; cfr. Cic. *Leg.* 3, 25: «*...plebi re, non verbo, danda libertas. Quae tamen sic data est, ut multis <instituitis> praeclarissimis adduceretur, ut auctoritati principum cederet*».

<sup>98</sup> V. Cic. *Leg.* 3, 24: «*Quod enim est tam desperatum collegium, in quo nemo e decem sana mente sit?...*». Cicerone torna sul tribunato della plebe nel *De legibus* (3, 23-25), affrontando il tema in modo più articolato e approfondito, ma con esiti non difformi. In una discussione col fratello Quinto Marco difende la scelta di non abolire il tribunato: è infatti necessario concedere alla plebe una parvenza di libertà al fine di farle accettare di essere governata dagli ottimati; il tribunato può contenere il popolo, non necessariamente eccitarlo. L'Arpinate ritiene dunque condivisibile la restaurazione delle prerogative dei tribuni – depotenziati da Silla – da parte di Pompeo nel 70 a.C. Vi è uno stretto rapporto tra il riconoscimento di esigenze popolari legittime, come la soluzione del problema dei debiti, e il corretto funzionamento delle istituzioni. Cicerone, anche in questo caso, associa una discussione generale a considerazioni dettate dall'esperienza concreta, come appare tra l'altro dalle lettere di quel periodo.

<sup>99</sup> V. Cic. *Rep.* 2, 49: «*Habetis igitur primum ortum tyranni; nam hoc nomen Graeci regis iniusti esse uoluerunt; nostri quidem omnes reges uocitauerunt qui soli in populos perpetuam potestatem haberent. itaque et Spurius Cassius et M. Manlius et Spurius Maelius regnum occupare uoluisse dicti sunt, et modo <>*».

<sup>100</sup> L'avverbio *modo*, subito prima della lacuna (v. Cic. *Rep.* 2, 49 *supra*), sembra riferirsi a qualcosa di appena avvenuto (rispetto al momento in cui il dialogo è ambientato), presumibilmente il tribunato di Tiberio Gracco; vd. Nenci 2008, p. 171.

Questo è il piano della teoria; una teoria innervata, nel caso di Cicerone, di riflessioni storiche e di proiezioni nel passato di problematiche contemporanee, in larga misura di carattere economico<sup>101</sup>.

##### 5. Il piano della Storia: la componente democratica della costituzione mista

Per passare ora ad un piano più propriamente storico, in che misura è possibile contribuire, a partire da queste premesse, al dibattito storiografico degli ultimi decenni, prevalentemente impostato nei termini di una dicotomia *democrazia* / governo dell'*élite* senatoria?

Rispetto alla provocazione di Millar, che interpreta la *res publica* come una democrazia fondata sulle assemblee che sono (in termini eminentemente legislativi) il soggetto decisionale<sup>102</sup>, Hölkeskamp replica giudicando la crescente importanza delle assemblee popolari come corpi legislativi nel II secolo a.C. come il sintomo di una «riduzione di flessibilità ed eventuale disintegrazione del tradizionale consenso alla classe dirigente...segno di una sempre più calante capacità di trovare equilibrio e di pacificare e incanalare conflitti concreti; un processo che è sintomo di torpore e di crisi»<sup>103</sup>. Mouritsen, il quale condivide la sostanza della tesi di Hölkeskamp sul governo delle élites attraverso gli strumenti del consenso, nella sua ultima monografia del 2017 insiste invece nel presentare il voto assembleare come un semplice atto di ratifica, parte di una costruzione simbolica che «conferred legitimacy, but a legitimacy that was not derived from democratic principles ... but from the observance of correct procedure, since the assemblies essentially expressed the 'Will of the People' in symbolic form»<sup>104</sup>, una sorta di azione rituale il cui risultato è scontato, e sempre (o quasi) positivo<sup>105</sup>.

La nozione di crisi riproposta da Hölkeskamp, che qualificherebbe più di un secolo della storia di Roma repubblicana, è stata di recente messa in discussione da Harriett Flower nel suo volume *Roman Republics* del 2010. Partendo dalla constatazione dell'amplissimo arco cronologico compreso nella definizione di *res publica* (509-49/44/27 a.C.), nella prefazione del libro la Flower pone una domanda: come si può definire crisi un periodo (133-49 a.C.) durato più di 80 anni?<sup>106</sup> Nella prospettiva di chi ne parla – gli storici di età imperiale, visto che Livio è andato perduto – la fine della repubblica stende la sua lunga ombra sui decenni che l'hanno preceduta<sup>107</sup>. L'alternativa che propone Flower è quella di una periodizzazione basata sull'evoluzione politico-istituzionale nel tentativo di stimolare, articolare, e alle fine dissolvere un concetto singolo, monolitico di *Res Publica* romana: la studiosa individua diverse repubbliche,

<sup>101</sup> V. Carsana 2019.

<sup>102</sup> Millar 1998, pp. 208-215.

<sup>103</sup> Hölkeskamp 2016, p. 27.

<sup>104</sup> Mouritsen 2017, p. 50.

<sup>105</sup> Mouritsen 2017, pp. 58-61.

<sup>106</sup> Flower 2010, p. IX.

<sup>107</sup> Flower 2010, p. 15.

alcune più stabili e vincenti di altre, le quali riflettono una realtà in continua evoluzione, adattiva alle nuove condizioni economiche e sociali, e l'intenso dibattito politico che la percorre<sup>108</sup>. Sebbene tale modello, che si ispira esplicitamente a quello francese<sup>109</sup>, susciti in quanto tale delle perplessità, resta assolutamente valida, e stimolante, l'esigenza di avviare una più profonda riflessione sulla periodizzazione, per evitare di appiattire il dibattito sulle forme della politica repubblicana su conclusioni generalizzate.

Questa idea era ben presente a Polibio e a Cicerone. Se partiamo dalla loro interpretazione della *res publica* come costituzione mista, vediamo come – in una riflessione che investe il divenire storico – essa si configurasse come un sistema non necessariamente equilibrato, se non in determinati e fortunati periodi, e soggetto a delle trasformazioni, entro il quale la dialettica tra senato, consoli, tribuni della plebe e assemblee si era modificata e variamente atteggiata in relazione e in conseguenza delle trasformazioni in atto a livello economico-sociale.

Se facciamo riferimento ad una periodizzazione che ci viene dalle stesse fonti antiche, possiamo considerare, per il lungo periodo (media e tarda repubblicana) che interessa la presente relazione, una prima fase, che è quella presa in esame dallo stesso Polibio: il periodo compreso tra la guerra annibalica e la distruzione di Cartagine e Corinto. Tale periodo sarebbe stato caratterizzato, secondo lo storico, da una costituzione mista equilibrata e bilanciata. È un'età caratterizzata dall'espansione e dal consenso; un consenso che si traduce, a livello istituzionale, in una – molto frequente anche se non esclusiva – identità di vedute tra senato e popolo<sup>110</sup>. Polibio coglie però già i segni di una trasformazione in atto al momento del suo arrivo a Roma, nel 168, che coinvolge la nuova generazione, entro la quale l'Emiliano rappresenta un'eccezione<sup>111</sup>. Alla fine del libro VI lo storico prospetta la possibilità che la perfetta costituzione mista possa sbilanciarsi in futuro in senso popolare e populistico, a causa dell'arricchimento e del crescere dell'avidità e dell'ambizione dei membri della classe politica<sup>112</sup>.

È questa la situazione che viene presentata da Cicerone nel *De re publica* nel 129, l'anno in cui il dialogo viene ambientato: subito prima della morte di Scipione in conseguenza alla sua opposizione alla riforma graccana<sup>113</sup>. Il 133 è anche l'inizio della narrazione del libro I delle Guerre Civili di Appiano. È – dal punto di vista delle fonti antiche – un anno di svolta. A partire da questo momento si riscontra una rottura dei precedenti equilibri che evidenzia le potenzialità della componente popolare rispetto al senato e ai consoli. Non si può a mio parere, come Fergus Millar, parlare di una componente di

<sup>108</sup> Flower 2010, pp. 19-22.

<sup>109</sup> Flower 2010, p. 19.

<sup>110</sup> V. *supra*, pp. 156-157, note 73, 74, 78, 81.

<sup>111</sup> V. *supra*, nota 83.

<sup>112</sup> V. *supra*, nota 82.

<sup>113</sup> Per la cornice storica, v. Carsana 2015, pp. 23-26.

democrazia “diretta”<sup>114</sup>: piuttosto di programmi di riforma presentati ai *concilia plebis* da tribuni della plebe che fanno parte della *nobilitas*, e che sono membri del senato. Tuttavia, tali programmi sono presentati in modo indipendente da una *sententia* senatoria e in opposizione agli interessi – più o meno dichiarati – della maggioranza dei senatori. Se leggiamo con attenzione le fonti, ci rendiamo conto che la composizione dell’assemblea ha un ruolo cruciale nell’approvazione di questi programmi; in altre parole, se è vero che il popolo è solo chiamato solo a ratificare (o a rigettare) le *rogationes*, è vero anche che senza il sostegno e la mobilitazione attiva di una parte di questo *populus* tali leggi non sarebbero state approvate. Appiano ci fornisce a tale proposito dei dati interessanti che vale la pena di valorizzare<sup>115</sup>. Essi non danno conto dell’entità numerica della partecipazione dei cittadini al momento del voto; ci rivelano però di come entro l’assemblea si possano individuare tendenze diversamente orientate e connotate socialmente. Dopo la deposizione del tribuno Ottavio e l’approvazione della legge agraria proposta da Tiberio Gracco, Appiano racconta che «gli appartenenti alla parte vincitrice se ne ritornarono nei campi, donde, per questa occasione, erano venuti (καὶ μετὰ ταῦθ’ οἱ μὲν κεκρατηκότες ἐς τοὺς ἀγροὺς ἀνεχώρουν, ὅθεν ἐπὶ ταῦτ’ ἐηλύθησαν); ma quelli della fazione soccombente, pieni ancora di malanimo, rimanevano in città»<sup>116</sup>. A sostenere Gracco era dunque stata la plebe rurale, braccianti salariati e piccoli proprietari<sup>117</sup>, mobilitati e giunti a Roma per le votazioni. È presumibile che non fosse nelle loro abitudini prendere parte ai *concilia plebis*, perché spostarsi implicava un impegno notevole. Subito prima Appiano aveva parlato di gente proveniente dalle colonie, dai *municipia* (ἐν ταῖς ἀποίκιαις πόλεσιν ἢ ταῖς ἰσοπολίτισιν) o da altri centri italici (ἄλλως nel testo), interessata alla questione agraria e giunta a Roma per sostenere o avversare la riforma<sup>118</sup>: cittadini con diritto al voto ma anche ricchi Italici occupatori di *ager publicus* preoccupati dalla situazione<sup>119</sup>. Al termine del suo anno di carica, e in occasione delle nuove elezioni a ridosso dell’estate, a cui decide di ricandidarsi, Tiberio si trova invece in una situazione di difficoltà perché i suoi principali sostenitori non sono più in grado di tornare a Roma al momento della richiesta dell’iterazione, in quanto braccianti impegnati nei lavori di mietitura<sup>120</sup>. Il

<sup>114</sup> Millar 1998, pp. 197-226 (spec. 209).

<sup>115</sup> Jehne 2006, ad esempio, ne menziona alcuni (pp. 225-7), ma ne minimizza l’incisività; anche Millar 1998 e 2002b (pp. 143-161) non ne evidenzia la portata.

<sup>116</sup> App. B.C. 1, 57.

<sup>117</sup> Sui destinatari della riforma, piccoli proprietari e/o affittuari che integravano i propri proventi lavorando come braccianti stagionali nelle ville rustiche, v. Balbo 2013, pp. 32-4.

<sup>118</sup> App. B.C. 1, 41; per l’interpretazione di ἄλλως, v. Gabba 1967<sup>2</sup>, *comm. ad loc.*

<sup>119</sup> V. Gabba 1967<sup>2</sup>, *comm. ad loc.*

<sup>120</sup> App. B.C. 1, 58: «Θέρος δ’ ἦν ἤδη καὶ προγραφαὶ δημάρχων ἐς τὸ μέλλον· καὶ οἱ πλούσιοι τῆς χειροτονίας πλησιαζούσης ἐνδηλοὶ σαφῶς ἦσαν ἐσπουδακότες ἐς τὴν ἀρχὴν τοῖς μάλιστα Γράκκῳ πολεμίοις. ὁ δ’ ἐγγὺς τοῦ κακοῦ γιγνομένου δείσας, εἰ μὴ καὶ ἐς τὸ μέλλον ἔσοιτο δήμαρχος, συνεκάλει τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπὶ τῇ χειροτονίᾳ» (Era, ormai, l’estate e imminente la presentazione delle candidature al tribunato, ed era ben chiaro che, avvicinandosi la votazione, i ricchi si stavano adoperando in favore dell’elezione di coloro che erano in primo luogo nemici di Gracco. Questi, di fronte al pericolo che si

tribuno si vede allora costretto a cercare l'appoggio della plebe urbana («ἐπι τὸν ἐν τῷ ἄστει δῆμον») <sup>121</sup>. Le difficoltà in cui Tiberio si trova a causa del venir meno dei suoi sostenitori, impegnati nei lavori di mietitura, riconfermano quanto fossero fondamentali i voti che gli venivano dalla plebe rurale; non era la plebe urbana, più facilmente manipolabile e meno interessata alla riforma agraria, la principale sostenitrice del tribuno.

Dopo l'approvazione della riforma e prima di questi ultimi avvenimenti, è rilevante considerare la reazione del senato: come ci dice Plutarco, esso pose grossi ostacoli ad un finanziamento, seppur limitato, della legge, facendo ricorso ad uno strumento ostativo che rientrava nel suo ambito di competenze: quello finanziario <sup>122</sup>. Tiberio reagisce a sua volta presentando una *rogatio* – è sempre Plutarco che lo riporta <sup>123</sup> – per destinare le ricchezze eredità di Attalo III al finanziamento della riforma. La proposta investiva due ambiti di tradizionale competenza del senato (finanze e politica estera) che Tiberio mette in discussione («οὐδὲν ἔφη τῇ συγκλήτῳ βουλευέσθαι προσηκείν, ἀλλὰ τῷ δήμῳ γνώμην αὐτὸς προθήσειν»). Si coglie una dialettica di sovrapposizioni e di frizioni (sul piano delle funzioni e delle pertinenze) che riflette la realtà delle dinamiche in atto tra le diverse componenti della compagine statale. Tali dinamiche vengono alla luce in corrispondenza a situazioni di disagio economico e sociale: l'impoverimento dei piccoli proprietari – non eliminati, ma schiacciati economicamente dall'espansione delle aziende agricole – le istanze della plebe rurale, di cui Appiano parla all'inizio del libro I <sup>124</sup>.

avvicinava, nel timore di non essere eletto tribuno anche per l'anno seguente, **chiamava per la votazione i suoi seguaci dai campi**).

<sup>121</sup> App. B.C. 1, 59: «ἀσχολουμένων δ' ἐκείνων ὡς ἐν θέρει, συναλαυνόμενος ὑπὸ τῆς προθεσμίας ὀλίγης ἐς τὴν χειροτονίαν ἐτι οὐσης ἐπὶ τὸν ἐν τῷ ἄστει δῆμον κατέφευγε» (**Ma essendo questi intenti ai lavori propri dell'estate, era costretto, dalla brevità del tempo rimasto prima del giorno stabilito per la votazione, a chiedere aiuto alla plebe urbana**). La votazione fu poi interrotta e rimandata al giorno seguente, ma non ebbe luogo a causa dei disordini scoppiati in Campidoglio (App. B.C. 1, 60-66). Che l'appoggio della plebe urbana potesse essere risolutivo per Tiberio – nonostante le tribù urbane fossero solo 4 su 35 – si spiegherebbe a motivo del fatto che coloro che si trasferivano a Roma non erano sistematicamente trasferiti dai censori dalle loro tribù rustiche a quelle urbane; v. Millar 1998, pp. 36, 210-1.

<sup>122</sup> Plut. Ti. Gr. 13, 3: si parla del rifiuto, da parte del senato, di assegnare a Tiberio, a spese dello stato, una tenda di cui servirsi durante l'assegnazione delle terre. Gli fu concesso un esiguo rimborso di 9 oboli. L'episodio è sintomatico dell'ostilità del senato e degli strumenti (finanziari) messi in atto per contrastare la riforma.

<sup>123</sup> Plut. Ti. Gr. 14, 1-2: «εὐθύς ὁ Τιβέριος δημαγωγῶν εἰσήνεγκε νόμον, ὅπως τὰ βασιλικὰ χρήματα κομισθέντα τοῖς τὴν χώραν διαλαγχάνουσι τῶν πολιτῶν ὑπάρχοι πρὸς κατασκευὴν καὶ γεωργίας ἀφορμῆν. περὶ δὲ τῶν πόλεων ὅσαι τῆς Ἀττάλου βασιλείας ἦσαν, οὐδὲν ἔφη τῇ συγκλήτῳ βουλευέσθαι προσηκείν, ἀλλὰ τῷ δήμῳ γνώμην αὐτὸς προθήσειν» (subito Tiberio, per favorire il popolo, presentò una proposta di legge per la quale le ricchezze del re, portate a Roma, dovevano essere distribuite a cittadini, cui erano toccate in sorte le terre, per le spese di impianto e di avvio delle attività agricole. Per quel che riguardava invece le città del regno di Attalo, egli affermava che non era di spettanza del senato prendere delle decisioni; ne avrebbe personalmente riferito al popolo).

<sup>124</sup> Sull'affidabilità del testo di Appiano, soprattutto in merito alla crisi demografica di cui

La questione agraria continua ad esercitare un forte richiamo e tocca esigenze concrete; è un tema che sollecita il movimento dei cittadini delle tribù rustiche verso Roma. Anche l'entità numerica della partecipazione assembleare – per quanto limitata dalla dimensione degli spazi pubblici cittadini – poteva essere in determinate circostanze molto consistente; sicuramente in misura maggiore del consueto. Forse esagerato in alcuni dettagli, ma certamente indicativo di una situazione reale, è il racconto di Plutarco sull'elezione al tribunato di Caio Gracco, fratello di Tiberio: «(Caio Gracco) si presentò subito come candidato al tribunato della plebe. Tutti gli aristocratici, concordi, si opponevano, mentre da tutta Italia accorse in città a dargli il suo voto una massa così grande che a molti mancò il modo di trovare ove alloggiare, e siccome il Campo (Marzio) non li conteneva tutti, fecero sentire la loro voce dai tetti e dalle terrazze»<sup>125</sup>. Oltre ad un ampio sostegno dei rurali provenienti da zone esterne ed anche distanti da Roma, Caio, a differenza di quanto non avesse fatto Tiberio, si assicurò anche l'appoggio della plebe urbana grazie ad una legge sulle frumentazioni. Durante il suo tribunato si determinò – come già in occasione di quello del fratello – un conflitto in termini di competenze col senato: l'abolizione della colonia di Cartagine – fondata su un suolo provinciale che era stato, fino a quel momento, di pertinenza senatoria<sup>126</sup> – viene decretata dal senato per motivi religiosi sulla base di un responso augurale (o degli aruspici)<sup>127</sup>.

si parla ad introduzione della riforma agraria di Tiberio Gracco e nel racconto dei discorsi tenuti dal tribuno (App. B.C. 1, 26-31; 35-36), è in atto un dibattito ancora in tempi recenti (per una discussione articolata sullo *status quaestionis* rimando a Balbo 2013, pp. 21-8); allo stato attuale, soprattutto a seguito degli studi di Lo Cascio 1988 e 2008, è stata assunta una maggiore cautela rispetto ad un approccio di metodo che faccia dipendere dalle cifre dei censimenti la costruzione di modelli demografici e teorie sull'andamento economico della Roma repubblicana; v. Balbo 2013, pp 27-8. Il testo di Appiano può essere interpretato nel senso di un timore, da parte di Tiberio Gracco, che la *dysandria* (povertà) potesse nel tempo portare ad una *oligandria* dei piccoli proprietari e/od affittuari, vale a dire della popolazione rurale libera (v. Silvestrini 2004; Balbo 2013, pp. 36-7).

<sup>125</sup> Plut. C.Gr. 3, 2: «εὐθὺς ἐπὶ δημαρχίαν ὤρμησε, τῶν μὲν γνωρίμων ἀνδρῶν ὁμαλῶς ἀπάντων ἐναντιουμένων πρὸς αὐτόν, ὄχλου δὲ τοσοῦτου συρρέοντος εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῆς Ἰταλίας καὶ συναρχαιροεισάζοντος, ὡς πολλοὶς μὲν οἰκῆσεις ἐπιλιπεῖν, τοῦ δὲ πεδίου μὴ δεξαμένου τὸ πλῆθος ἀπὸ τῶν τεγῶν καὶ τῶν κεράμων τὰς φωνὰς συνηχεῖν». Sull'utilizzo del Campo Marzio per l'elezione dei tribuni della plebe, v. Ross Taylor 1966, p. 47; Millar 1998, pp. 16, 197; non concordo con Jehne 2006, p. 224, che non ritiene attendibile il passo in questione, sostenendo che il passo sia «full of unrealistic details, for instance the Campus Martius being so full of people that some of them cast their votes from the roofs - and this in the times of secret voting by *tabella*». In realtà Plutarco non parla di espressione di voto ma di esclamazioni a supporto del candidato (τὰς φωνὰς συνηχεῖν) da parte di chi non aveva avuto la possibilità di accedere in Campo Marzio (v. Ross Taylor 1966, p. 54).

<sup>126</sup> V. De Martino 1973<sup>2</sup>, II, pp. 507, 532-4; Laffi 2007, pp. 27-30.

<sup>127</sup> Appiano (B.C. 1, 105: «...καὶ τῶν μάντεων τὴν ἀποικίαν ἡγουμένων ἀπαίσιον, ἡ μὲν βουλή προέγραφεν ἐκκλησίαν, ἐν ἣ τὸν νόμον ἔμελλε τὸν περὶ τῆσδε τῆς ἀποικίας λύσειν») parla di μάντεων, termine che può stare ad indicare entrambi. Ciò che qui interessa è comunque il fatto che la *procuratio prodigiorum* venisse decretata dal senato in base al responso dei sacerdoti (come si evince anche dal passo in questione); per la *procuratio prodigiorum* v. Requena, Seguí 2006, pp. 2055-67.

Dopo circa un ventennio, Appiano segnala nuovamente, in modo incisivo, il riproporsi di una rilevante partecipazione al voto da parte della plebe rustica, in occasione della *rogatio* di una riforma agraria da parte del tribuno Apuleio Saturnino nel 100 a. C.: egli invia ambasciatori tra gli abitanti delle campagne («περιέπεμπε τοὺς ἐξαγγέλλοντας τοῖς οὖσιν ἀνὰ τοὺς ἀγρούς»), molti dei quali erano stati veterani di Mario<sup>128</sup>: da ciò si comprende come esistessero canali di informazione diversi rispetto alle *contiones*<sup>129</sup>. La plebe urbana («ὁ δὲ πολιτικός ὄχλος») invece era contraria a Saturnino, e il giorno della votazione si verificarono scontri tra gli ἀστικοί e i cittadini provenienti da fuori città<sup>130</sup>. Nelle vicende successive ritroviamo ancora gli agrari a fianco di Saturnino e Glauca a sostegno di una *rogatio* che condannasse all'esilio chi non avesse giurato sulla legge, e gli urbani al seguito del senatore Metello che si era rifiutato di prestare giuramento insieme agli altri senatori<sup>131</sup>.

In un momento storico diverso e successivo, subito dopo la Guerra Sociale, entra in gioco un altro soggetto rilevante esterno alla città: i nuovi cittadini italici, mostrando quanto il loro peso potesse essere determinante per la vittoria di un progetto tribunizio. Nell'88 il plebiscito proposto dal tribuno Rutilio Rufo, che attribuì a Mario il comando della guerra contro Mitridate al posto di Silla, viene posto da Appiano in stretta connessione rispetto alla legge – presentata dallo stesso Rutilio – che distribuiva i nuovi cittadini italici in tutte e

<sup>128</sup> App. B.C. 1, 132: «ὁ μὲν δὴ νόμος ὧδε εἶχεν, καὶ ὁ Ἀπουλήιος ἡμέραν αὐτοῦ τῆ δοκιμασία προὔθει καὶ περιέπεμπε τοὺς ἐξαγγέλλοντας τοῖς οὖσιν ἀνὰ τοὺς ἀγρούς, οἷς δὴ καὶ μάλιστα ἑθάροον ὑπεστρατευμένους Μαρίῳ» (Di questo tenore era, dunque, la proposta di legge. Apuleio, stabilito il giorno della votazione, mandava in giro dei messaggeri fra i cittadini della campagna, nei quali soprattutto fidavano, per essere stati soldati sotto Mario); cfr. Cic. Rab. Perd. 22 («quid? omnis praefectura, regio, vicinitas vestra? quid? ager Picens univrsus utrum tribunicium furorem, an consularem auctoritatem secutus est?»). Sulla provenienza rurale dei veterani di Mario, v. Gabba 1974, pp. 56 sgg.

<sup>129</sup> Queste, in ogni caso, pur essendo frequentate da un numero limitato di partecipanti, contribuivano ad un irradiazione di notizie dal centro alla periferia: v. Angius in questo volume, pp. 311, 319-322; sulla partecipazione, seppur parziale, dei *rustici* alle *contiones*, v. pp. 312-314.

<sup>130</sup> App. B.C. 1, 133-134: «ὁ δὲ πολιτικός ὄχλος ἐβόα ὡς γενομένης ἐν ἐκκλησίᾳ βροτηῆς, ὅθεν οὐ θέμις ἐστὶ Ῥωμαίοις οὐδὲν ἔτι κυροῦν. βιαζομένοιαν δὲ καὶ ὡς τῶν περὶ τὸν Ἀπουλήιον, οἱ πολιτικοὶ τὰ τε ἰμάτια διαζωάμενοι καὶ τὰ προστυχόντα ξύλα ἀρπάσαντες τοὺς ἀγροίκοις διέστησαν. οἱ δ' αὐθις ὑπὸ τοῦ Ἀπουλήιου συγκαλούμενοι μετὰ ξύλων καὶ οἶδε τοῖς ἀστικοῖς ἐπήσαν καὶ βιασάμενοι τὸν νόμον ἐκύρωσαν» (La folla degli urbani gridava che si era udito un tuono durante l'assemblea, nel qual caso non è concesso ai Romani di prendere alcuna decisione. Tuttavia, di fronte alla violenza degli Apuleiani, gli urbani, succintisi le vesti, afferrati tutti i legni che trovarono, dispersero i rurali. Ma costoro, richiamati da Apuleio, assalirono anch'essi con legni gli urbani e con la violenza fecero approvare la legge).

<sup>131</sup> App. B.C. 1, 139-140: «Ὁ Γλαυκίας καὶ ὁ Ἀπουλήιος ἐς τοὺς ἀγροίκοις ἐκδρομόντες οὐκ ἔφασκον αὐτοῖς ἐσεσθαι τὴν γῆν οὐδὲ τὸν νόμον κύριον, εἰ μὴ Μέτελλος ἐξελαθεῖ... δεινῆς δὲ τῶν ἀστικῶν ἀγανακτικῆς οὐσης καὶ παραπεμπόντων Μέτελλον αἰεὶ σὺν ξιφιδίοις...» (Ma poiché gli altri tribuni lo proteggevano, Glauca e Saturnino si precipitarono dai rurali e dissero loro che non avrebbero avuto la terra, né la legge sarebbe stata effettiva se Metello non fosse stato mandato in esilio...Aspra era l'indignazione degli urbani, che accompagnavano sempre Metello armati...).

35 le tribù<sup>132</sup>: la legge, mutando la composizione dell'elettorato romano, dava un potere fortissimo a chi l'aveva proposta e fatta approvare. Le risoluzioni prese da Silla nell'anno 88, subito dopo la marcia su Roma e l'occupazione della città, sono il segno di una reazione all'esperienza appena subita. Secondo quanto riporta sempre Appiano, Silla, insieme al collega Pompeo, fece adottare la misura che rendeva obbligatoria l'approvazione preliminare del senato a tutte le *rogationes* presentate al popolo; si stabiliva inoltre che le votazioni avvenissero non per tribù, ma per centurie, ritenendo che, se il voto non fosse stato nelle mani dei poveri, ma dei ricchi e dei benpensanti, si sarebbero evitate *staseis* per il futuro<sup>133</sup>. Le discussioni sull'interpretazione da dare a questo testo sono molteplici<sup>134</sup>. A me sembra – in accordo con studi recenti<sup>135</sup> – che il testo vada inteso nel senso più semplice e letterale possibile: vale a dire come esclusiva attribuzione dell'attività legislativa ai *comitia centuriata*, ulteriormente potenziata dall'obbligo del senatoconsulto preventivo. In questo modo le proposte legislative sarebbero dovute partire esclusivamente dai consoli e – soprattutto – non sarebbero state votate dalle tribù che – allo stato attuale – si erano modificate numericamente nella loro composizione. Silla avrebbe inteso dunque adottare due contromisure che blindassero l'iter legislativo. Dopo che – a seguito di un *plebiscito* votato con l'immissione dei nuovi cittadini nelle 35 tribù – gli era stato sottratto il comando della guerra mitridatica con le drammatiche conseguenze da lui stesso determinate, la sua reazione risulta del tutto credibile. Dopo l'83 – come dimostra il testo epigrafico della *lex Cornelia de XX quaestoribus* – si fece ricorso per la legislazione anche ai *comitia tributa*<sup>136</sup>. Intanto però ai tribuni della plebe era stata interdetta la facoltà di *rogare* le proposte di legge.

È comunque significativo che – a 40 anni di distanza – Cicerone nel *De re publica* definisca a sua volta i *comitia centuriata* istituiti da Servio Tullio come la forma di assemblea dove «i voti vengono a trovarsi in potere non della massa,

<sup>132</sup> App. B.C. 1, 242-243, 249; v. Gabba 1972, pp. 792-4; Santangelo 2016, pp. 75-77.

<sup>133</sup> App. B.C. 1, 266-267: convocato il popolo in assemblea, (Silla e Pompeo) si lamentarono della sorte dello stato, per molto tempo abbandonato nelle mani dei demagoghi, dichiarando che avevano agito in quel modo perché costretti. [266] Essi proposero che nessuna proposta di legge fosse portata davanti al popolo, se non fosse stata prima esaminata dal Senato: già anticamente era stata presa una tale misura, ma da tempo era caduta in desuetudine (εισηγούντο τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφάρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ' ἐκ πολλοῦ). Proposero altresì che le votazioni non avvenissero più per tribù, ma per centurie, come il re Servio Tullio aveva stabilito (καὶ τὰς χειροτονίας μὴ κατὰ φυλάς, ἀλλὰ κατὰ λόχους, ὡς Τύλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίνεσθαι), stimando che con questi due provvedimenti -vale a dire che nessuna proposta di legge sarebbe stata portata davanti al popolo prima che al senato, e che le votazioni non sarebbero state nelle mani delle classi povere e degli elementi sfrenati, bensì dei ricchi e dei benpensanti (νομίσαντες διὰ δυοῖν τοῖνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆς βουλῆς ἐς τὸ πλῆθος ἐσφερόμενον οὔτε τὰς χειροτονίας ἐν τοῖς πένησι καὶ θραυστάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ) - non vi sarebbe più stata possibilità di rivoluzioni».

<sup>134</sup> V. Gabba 1967<sup>2</sup>, *comm. ad loc.*

<sup>135</sup> V. discussione in Sandberg 2018, pp. 169-170, 185; Heredia Chimeno 2019, pp. 41-2; Santangelo 2016, p. 81; già Keaveney 2005<sup>2</sup>, p. 56; Hinard 1990 (1985), pp. 67-8.

<sup>136</sup> CIL I<sup>2</sup>, 587; v. Lintott 1999, p. 210.

ma dei benestanti» garantendo in tal modo che «tutti i cittadini avessero il diritto di voto, ma pesasse di più quello di coloro a cui stava più a cuore che la *civitas* fosse nella sua condizione migliore»<sup>137</sup>. Tale riflessione – che ha anche una portata autobiografica<sup>138</sup> – si ripropone nelle medesime modalità e con parole non molto diverse da quelle che Appiano riferisce agli intendimenti di Silla. Questa valorizzazione dei *comitia centuriata* che percorre il I secolo a.C. mi sembra un segnale di quanto le forme di assemblea con il popolo ripartito in base al criterio di residenza fossero temute e ritenute pericolose da alcuni. Cicerone doveva aver presenti non solo l'azione di tribuni come Clodio, ma anche quella di consoli sovversivi come Cesare che nel 59 aveva portato ai voti delle *leges agrariae*.

## 6. Conclusioni

Alla rassegna di fonti presentate e discusse facciamo seguire qualche sintetica conclusione:

1) Le riflessioni antiche di carattere teorico e politologico riguardanti la miglior forma di governo non restano formule astratte, ma si intrecciano a ragionamenti che coinvolgono problematiche economiche che investono la società. Per tornare circolarmente ad Aristotele, dal quale il nostro lavoro è partito, possiamo affermare che la sua '*politeia*', ovvero la costituzione mista che nella *Politica* rappresenta l'alternativa positiva alla *demokratia*, viene definita come un modello storicamente realizzabile in determinate condizioni di equilibrio sociale ed economico. L'adozione di 'misure' demo-oligarchiche o, meglio ancora, la presenza significativa di una classe media di piccoli e medi proprietari risulta un fattore coesenziale al conseguimento del risultato, che rende possibile evitare – o superare – i potenziali conflitti tra *aporoï* ed *euporoï*. Se si volesse trovare un filo conduttore tra la teoria aristotelica e le riflessioni di Polibio e Cicerone sulla costituzione mista romana, lo si potrebbe individuare proprio nell'attenzione prestata ai fattori economici che determinano squilibri sul piano sociale e politico. La costituzione mista romana aveva raggiunto a Roma il perfetto equilibrio in un periodo in cui il divario economico tra classe politica e comunità cittadina era ancora contenuto<sup>139</sup>. Polibio osserva come il senato tra il III e la metà del II secolo a.C. avesse la capacità di tenere a freno gli

<sup>137</sup> Cic. *Rep.* 2, 39-40: «(Servio Tullio) *equitum magno numero ex omni populi summa separato relicuum populum distribuit in quinque classis... curavitque, quod semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi...* (39) *Ita nec prohibebatur quisquam iure suffragii, et is valebat in suffragio plurimum, cuius plurimum intererat esse in optimo statu civitatem* (40)».

<sup>138</sup> Cic. *Sest.* 109: «*Cum autem de me eodem ex senatus consulto, quis est qui non profiteatur se adfuisse et suffragium de salute mea tulisse? omnes aetates, omnes ordines, an in qua furiae concitatae tamquam ad funus rei publicae convolant?;*» v. Carsana 2019, pp. 198-9.

<sup>139</sup> Per un confronto tra la *politeia* aristotelica e la realtà romana di III-II secolo a.C., v. Gabba 1988b, p. 47: «Si era venuta così a realizzare nella società e nello stato romani tra III e II sec. a.C. una situazione di fatto che era congruente con quella immaginata e descritta da Aristotele nella *Politica*, spec. VII, 1328b-1329a, dove...la base della stabilità sociale e politica è pur sempre fondata sulla classe dei piccoli proprietari anche se in declino, mentre l'esercizio del potere è riservato ai grandi proprietari».

interessi di un ceto imprenditoriale in ascesa (oltre che di autoregolamentarsi<sup>140</sup>); e prospetta il rischio che l'arricchimento della classe politica e l'eccessiva ambizione da parte dei suoi membri potesse portare ad uno sbilanciamento della costituzione mista ancora in equilibrio. Cicerone in età tardo repubblicana vagheggia una moralizzazione degli *optimates*, un ritorno ai valori degli antenati, «*quorum auctoritas maxime florebat, quod cum honore longe antecellerent ceteris, voluptatibus erant inferiores nec pecuniis ferme superiores*»<sup>141</sup>.

2) Le questioni economiche, in particolare quella agraria, muovono e stimolano la partecipazione di strati della cittadinanza residenti all'esterno della città di Roma, che si recano a votare anche se distanti dall'Urbe. Questo fenomeno si riscontra a partire da un periodo in cui la condizione economica dei piccoli proprietari e, in generale, della plebe agraria, si era deteriorata sollecitandone un'acuta sensibilità su determinati temi<sup>142</sup>.

3) È possibile individuare, a tale proposito, posizioni divergenti all'interno delle assemblee che vedono gruppi sociali contrapposti. Il sostegno di determinati strati sociali a progetti di legge che li vedono beneficiari si rivela centrale per la loro approvazione. Se i leader *populares* sono un soggetto attivo nel presentare le *rogationes*, altrettanto concreto, e determinante, si rivela il voto per la loro riuscita (si veda il caso di Tiberio che al momento della sua seconda candidatura, che coincide con la stagione del raccolto, teme di non riuscire ad essere rieletto).

4) Non si tratta di una componente "democratica" intesa in senso puramente istituzionale (la funzione legislativa di cui parla Millar), né tantomeno in questi casi si può affermare (come Mouritsen) che il voto fosse un atto di ratifica formale, "rituale"<sup>143</sup>. L'identità sociale e la provenienza di chi vota su determinati temi viene menzionata dalle fonti, a partire da un certo periodo, che corrisponde agli ultimi decenni del II secolo a.C.; si individuano, intorno a determinati temi, gruppi motivati da divergenti interessi, la cui percentuale di partecipazione è non sempre prevedibile.

5) Tale componente democratica appare una minaccia ai politici di tendenza ottimate: a Silla come anche a Cicerone, che riflette sensibilmente su alcune "eredità" di età sillana.

6) Gli studi degli ultimi vent'anni (Jehne in particolare)<sup>144</sup> hanno dimostrato che la consistenza numerica di chi partecipava alle votazioni era percentualmente molto bassa a Roma (e ancor più bassa era la presenza di pubblico alle *contiones*). Tuttavia, anche nelle democrazie moderne le elezioni non prevedono un quorum minimo di votanti (per quanto riguarda l'Italia, se si eccettua il caso dei referendum). A Roma, per quanto il numero dei partecipanti potesse essere ridotto rispetto agli aventi diritto, l'entità della presenza di cittadini che abitualmente si astenevano dal voto, in particolare i non domiciliati a Roma,

<sup>140</sup> V. Gabba 1988a.

<sup>141</sup> V. *supra*, nota 97, p. 160.

<sup>142</sup> V. *supra*, nota 124.

<sup>143</sup> Per una serie di acute obiezioni alle tesi di Mouritsen, v. Clemente 2018.

<sup>144</sup> V. Jehne 2006; Mouritsen 2017, pp. 55-57.

poteva essere determinante per il risultato. La presenza alle *contiones* non era un presupposto indispensabile all'informazione: le notizie circolavano anche fuori Roma sia attraverso un'azione che si irradiava dalle *contiones* stesse<sup>145</sup>, sia attraverso altri canali (v. il caso di Saturnino).

7) Il modello teorico della "costituzione mista", applicato a Roma dagli antichi alla propria realtà (Cicerone) o a una realtà di cui erano diretti osservatori (Polibio), vale a definire in modo secondo me efficace le dinamiche politiche che intercorrono tra magistrati, senato e assemblee cittadine. Tali dinamiche non hanno niente di immobile. La mescolanza bilanciata si riferisce ad un periodo – quello di cui parla Polibio – in cui il consenso sociale ne rappresentava in qualche modo la causa prima e non la conseguenza. Le interazioni tra le componenti della compagine statale diventano in qualche modo conflittuali (con frizioni e sovrapposizioni di ambiti di competenze) a partire da un periodo in cui l'urgenza di problemi economici determina delle fratture, o degli scompensi, all'interno della società. La forma di governo continua ad avere, nondimeno, una composizione mista.

8) Rispetto alla prospettiva teleologica ereditata dalle fonti antiche (è proprio il caso di Appiano!) che intende un intero secolo della storia di Roma come un'età di crisi che si incanala verso il Principato esprimendo un giudizio di merito (mi sembra sia il punto di vista di Hölkeskamp), può essere più proficuo studiare il secolo della tarda repubblica come un'età caratterizzata da molteplici sperimentazioni sul piano politico, che riflettono tutta la complessità dei fenomeni storici, e l'intenso dibattito politico che la attraversò.

## Bibliografia

- Accattino P., *L'anatomia della città nella Politica di Aristotele*, Torino 1986.
- Accattino P., *Il regime degli uomini perfettamente virtuosi: aristocrazia e costituzione ottima nella "Politica" di Aristotele*, «Etica&Politica», II 2, 2000 ([http://www.units.it/~etica/2000\\_2/index.html](http://www.units.it/~etica/2000_2/index.html)).
- Accattino P., Curnis M., *Aristotele, La Politica, Libro III*, Roma 2013.
- Angius A., *La Repubblica delle opinioni*, Firenze 2018.
- Aubonnet J., *Aristote, Politique, Livres V-VI*, Paris 1973 (repr. 1989, 1995).
- Balbo M., *Riformare la Res Publica*, Bari 2013.
- Bertelli L., Eidos dikaiarchikon, «AAT», 97, 1962-1963, pp. 175-209.
- Bertelli L., *La rappresentazione dell'uomo politico in Aristotele dal Protrettico all'Etica Nicomachea*, «Etica&Politica», II 2, 2000 ([http://www2.units.it/etica/2000\\_2/index.html](http://www2.units.it/etica/2000_2/index.html)).
- Bertelli L., *Aristotle and History*, in G. Parmeggiani (ed.), *Between Thucydides and Polybius. The Golden Age of Greek Historiography*, Hellenic Studies Series 64, Center for Hellenic Studies, Washington DC 2014, pp. 289-303.
- Bertelli L., *Il cittadino in Aristotele: criteri di inclusione/esclusione*, in F. De Luise (a cura di), *Cittadinanza. Inclusi ed esclusi tra gli antichi e i moderni*, Trento 2018a, pp. 125-164.
- Bertelli L., *Aristotele democratico?*, «Teoria politica», n.s. Annali, VIII, 2018b, pp. 81-103.
- Bertelli L., Moggi M., *Aristotele, La Politica, Libro IV*, Roma 2014.
- Berti E., *Sulla costituzione mista in Platone, Aristotele e Cicerone*, in H.C. Günther, A.

<sup>145</sup> V. *supra*, nota 129.

- Rengakos (hrsgg.), *Beiträge zur antiken Philosophie. Festschrift für Wolfgang Kullmann*, Stuttgart 1997, pp. 279-285.
- Berti E., *Aristotele e la democrazia*, in C. Rossitto, A. Coppola et alii (a cura di), *Aristotele e la storia*, Padova 2013, pp. 31-52.
- Bien G., *La filosofia politica di Aristotele*, Bologna 1985 (trad. it. dell'ed. Freiburg-München 1973).
- Biondi E., Zizza C., *Scilace di Carianda e gli Indoi nel corpus aristotelicum. Aristotele, la storia e le tradizioni sui popoli anellenici della Politica*, in E. Berard, M.P. Castiglioni, M.-L. Desclos, P. Dolcetti (ed. / éd.), *Aristotele citatore o la riappropriazione da parte della filosofia dei discorsi di sapere anteriori / Aristotele citeur ou la réappropriation par la philosophie des discours de savoir antérieurs*, Alessandria 2020, pp. 237-255.
- Carsana C., *La città ideale del De re publica di Cicerone tra memoria sogno e utopia*, «Politica Antica», 5, 2015, pp. 13-40.
- Carsana C., *Monarchia delle origini e regnum in Cicerone: tra passato e presente*, in G.A. Cecconi, R. Lizzi Testa, A. Marcone (eds.), *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, Turnhout 2019, pp. 177-204.
- Carsana C., *Polybius and Roman Political Culture*, in V. Arena, J.R.W. Prag, A. Stiles (eds.), *A Companion to the Political Culture of the Roman Republic*, Hoboken 2022, pp. 111-124.
- Carsana C., Schettino M.T., *De la réalité factuelle à la construction historiographique : la figure de Caton l'Ancien*, «AC», 88, 2019, pp. 69-101.
- Carsana C., Zizza C., *La fondazione di Roma nel De re publica: uso e abuso della storia in Cicerone*, in R. Cristofoli, A. Galimberti, F. Rohr Vio (a cura di), *Costruire la memoria. Uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato*, Roma 2017, pp. 59-93.
- Clemente G., *Democracy without the People: the impossible dream of the Roman Oligarchs (and of some modern scholars)*, «Quaderni di Storia», 87, 2018, pp. 87-119.
- De Luna M. E., Zizza C., Curnis M., *Aristotele, La Politica, Libri V-VI*, Roma 2016.
- De Martino F., *Storia della Costituzione Romana*, II, Napoli 1973<sup>2</sup>.
- Ferrary J.-L., *Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee economiche politiche e sociali*, I, Torino 1982, pp. 723-803.
- Flower H.I., *Roman Republics*, Princeton and Oxford 2010.
- Gabba E., *Appiani Bellorum Civiliu Liber Primus*, Firenze 1967<sup>2</sup>.
- Gabba E., *Mario e Silla*, «ANRW», I, Berlin-New York 1972, pp. 764-805.
- Gabba E., *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze 1974.
- Gabba E., *Ricchezza e classe dirigente romana tra III e I secolo a.C.*, in *Del buon uso della ricchezza*, Milano 1988a, pp. 27-44.
- Gabba E., *Riflessioni sulla società romana tra III e II secolo a.C.*, in *Del buon uso della ricchezza*, Milano 1988b, pp. 45-48.
- Gabba E., *L'invenzione greca della costituzione romana*, in S. Settis (a cura di), *I Greci 2.3*, Torino 1998, pp. 857-867.
- Gabba E., *La Costituzione a Roma*, in *Lezioni al Collegio Nuovo*, Pavia 2005, pp. 43-54.
- Gastaldi S., *La politica di Aristotele: una costituzione possibile?*, in F. De Luise (a cura di), *Legittimazione del potere, autorità della legge: un dibattito antico*, Trento 2016, pp. 153-174.
- Heredia Chimeno C., *Las «Leges Corneliae Pompeiae» en su contexto: reflexiones en torno a la práctica transgresora*, «Gerión», 37, 2019, pp. 35-50.
- Hinard F., *Silla*, Roma 1990 (trad. it. dall'ed. Paris 1985).
- Hölkeskamp K.-J., *Modelli per una Repubblica*, Roma 2016 (trad. it. dall'ed. München 2004).
- Jehne M., *Who attended Roman Assemblies? Some remarks on political participation in the Roman Republic*, in F. Marco Simón, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez (eds.), *Républicas y ciudadanos: Modelos de participación cívica en el mundo antiguo*, Barcelona 2006, pp. 221-234.

- Keaveney A., *Sulla. The Last Republican*, London and New York 2005<sup>2</sup>.
- Labruna L., «Civitas, quae est constitutio populi...»: *per una storia delle costituzioni*, «Labeo», 45, 1999, pp. 165-182.
- Laffi U., *Colonie e municipi dello Stato romano*, Roma 2007.
- Lintott A.W., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999.
- Maffi A., *Politeia, politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele*, «Teoria Politica» 8, 2018, pp. 35-62 (<https://journals.openedition.org/tp/286>).
- Magnoli Bocchi G.B., *Politica e storia nella Retorica di Aristotele*, Roma 2019.
- Mantovani D., *Il diritto e la costituzione di età repubblicana*, in E. Gabba, D. Foraboschi, D. Mantovani, E. Lo Cascio, L. Troiani, *Introduzione alla Storia di Roma*, Milano 1999, pp. 171-280.
- Millar F., *The Crowd in Rome in the Late Republic*, Ann Arbor 1988.
- Millar F., *Roman Republic in Political Thought*, Hanover and London 2002.
- Moggi M., *Aristotele e la storia: un punto di vista*, in C. Rossitto, A. Coppola et alii (a cura di), *Aristotele e la storia*, Padova 2013, pp. 9-30.
- Moggi M., *Plousioi e ploutos nella Politica di Aristotele*, in S. Sanchirico (a cura di), *Ploutos & Polis. Aspetti del rapporto tra economia e politica nel mondo greco (Atti del convegno Internazionale di Studi, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 20-22 maggio 2013)*, Roma 2016, pp. 283-300.
- Mouritsen H., *Politics in The Roman Republic*, Cambridge 2017.
- Musti D., *Polibio*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee economiche politiche e sociali*, I, Torino 1982, pp. 609-651.
- Nenci F., *Introduzione*, in Marco Tullio Cicerone, *La Repubblica*, Milano 2008, pp. 5-125.
- Nicolet C., *Polybe et la "constitution" de Rome: aristocratie et démocratie*, in C. Nicolet (ed.), *Demokratia et aristokratia. A propos de Caius Gracchus: mots grecs et réalités romaines*, Paris 1983, pp. 15-35.
- Pacchiani C., *La "politeia" come "mixis" in Aristotele*, «Filosofia politica» 19, 2002, pp. 25-32 (<https://www.rivisteweb.it/doi/10.1416/19246>).
- Pani M., *Il costituzionalismo di Roma antica*, Bari Roma 2010.
- Perelli L., *Il 'De re publica' e il pensiero politico di Cicerone*, Firenze 1990<sup>2</sup>.
- Pezzoli F., *La figura del legislatore nella Politica di Aristotele*, «RDE», 4, 2014, pp. 167-178.
- Pina Polo F., *The Consul at Rome. The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic*, New York 2011.
- Poddighe E., *Aristotele e il synoran. La visione globale tra storia e politica, tra retorica e diritto*, Milano 2020.
- Polverini L., *Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio*, in G. Urso (a cura di), *Popolo e potere nel mondo antico*, Pisa 2005, pp. 85-96.
- Requena M., Seguí J.J., «Deductio» y prodigios en la fundación de Cartago por Cayo Graco, in A. Akerraz (ed.), *L'Africa romana. Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell'Impero Romano: atti del XVI convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004*, Roma 2006, pp. 2055-2067.
- Rogers G.M., *Polybius was right*, in F. Millar, *Rome, the Greek World, and the East I. The Roman Republic and the Augustan Revolution*, Chapel Hill – London 2002, pp. XI-XVI.
- Ross Taylor L., *Roman voting Assemblies*, Ann Arbor 1966.
- Sandberg K., *Sulla's reform of the legislative process*, in M.T. Schettino, G. Zecchini (a cura di), *L'età di Silla. Atti del Convegno presso l'Istituto Italiano per la Storia Antica, Roma 23-24 marzo 2017*, Roma 2018, pp. 167-190.
- Santangelo F., *Marius*, London 2016.
- Schütrumpf E., *Aristoteles, Politik, Buch VII/VIII*, IV, Berlin 2005.
- Schütrumpf E., Gehrke H.-J., *Aristoteles, Politik, Buch IV-VI*, III, Berlin 1996.

- Silvestrini E., Euandria, dysandria, polyandria, oligandria: *terminologia economico-demografica in Appiano*, in A. Storchi Marino (a cura di), *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano: ricerche lessicali*, Bari 2004, pp. 63-83.
- Simpson P.L.P., *A Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle*, Chapel Hill-London 1998.
- Straumann B., *Crisis and Constitutionalism*, New York 2016.
- Thornton J., *Polibio e il governo misto*, in D. Felice (a cura di), *Governo misto. Ricostruzione di un'idea*, Napoli 2011, pp. 67-118.
- Vida S., *La politia aristotelica e l'elogio della medietà*, «Biblioteca Elettronica su Montesquieu e dintorni», 2, 2010, pp. 1-33 ([http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Ar\\_Vida.pdf](http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Ar_Vida.pdf))
- Walbank F.W., *A Historical Commentary on Polybius*, I, Oxford 1957.
- Walbank F.W., *Polybius*, Berkeley and Los Angeles 1972.
- Welwei, *Demokratische Verfassungselemente in Rom aus der Sicht des Polybios*, in J. Spielvogel (hrsg.), *Res publica reperta. Zur Verfassung und Gesellschaft der römischen Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag*, Stuttgart 2002, pp. 25-35.
- Yakobson A., *Traditional Political Culture and the People's Role in the Roman Republic*, «Historia», 59, 2010, pp. 282-302.
- Yakobson A., *Cicero, the Constitution and the Roman People*, «Ancient History Bulletin», 29, 2015, pp. 157-177.
- Zizza C., *Dalla cacciata di Trasibulo all'avvento di Dionisio il Vecchio: la parentesi 'repubblicana' di Siracusa nella Politica di Aristotele*, in M. Polito, C. Talamo (a cura di), *Istituzioni e costituzioni in Aristotele: tra storiografia e pensiero politico*, Tivoli (Roma) 2012, pp. 131-188.
- Zizza C., *Basileis e euergesia in Aristotele: Politica V 10, 1310b 34-40 e l'exemplum di Codro*, «Archimède. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne (en ligne)», 1, 2014a, pp. 114-123.
- Zizza C., *Aristotele, i popoli anellenici della Politica e l'exemplum degli Achei e degli Eniochi del Ponto. Modelli e antimodelli?*, in A. Gonzales, M.T. Schettino (éd.), *L'idéalisation de l'autre. Faire un modèle d'un anti-modèle*, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon 2014b, pp. 115-155.
- Zizza C., *Visioni d'Oriente (e d'Occidente) di un filosofo. Aristotele, la Politica e i Persiani*, in S.A. Brioschi, M. De Pietri (a cura di), *Visioni d'Oriente. Stereotipi, impressioni, rappresentazioni dall'antichità ad oggi*, Milano 2021, pp. 61-83.
- Zizza C., *Aristotle, the Agricultural Democracy, and the Aphytaians* (Pol. 6, 1319a 14-19), «Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales», XXIV, 49, 2022, pp. 329-349 (<https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2022.i49.16>).

### Abstract

This contribution starts from the assumption that Aristotle's *Politics* may be regarded as a reference point for the theory on the forms of government in the period before Polybius' and Cicero's ideas on the *res publica romana*, and aims to pose questions on the forms of the *res publica romana* between the 3rd and the 1st century BC. Bearing in mind Aristotle's thought, it attempts to combine theory and practice, by taking into consideration the philosophical and political level along with the level of the analysis of historical dynamics.

**Keywords:** Aristotle, Polybius, Cicero, theory on the forms of government, *res publica romana*.

CHIARA CARSANA - CESARE ZIZZA  
[chiara.carsana@unipv.it](mailto:chiara.carsana@unipv.it) - [cesare.zizza@unipv.it](mailto:cesare.zizza@unipv.it)

## Sommario

Prefazione

*Guido Clemente*

Avvertenza

*Chiara Carsana, Giuseppe Zecchini*

### I SOVRANI ELLENISTICI: *BASILEIS* O AUTOCRATI

Strategia e prassi politica nell'Atene del primo ellenismo

*di Alessandra Coppola*

The Macedonian *basileia* - the Argead Legacy: a Study of the Coins

*by Sabine Müller*

Re macedoni, realtà locali e controllo del territorio

*di Manuela Mari*

Modelli di regalità in epoca ellenistica. Riflessioni attorno a due esempi dall'Asia

Minore

*di Eloisa Paganoni*

Monarchy in the Arsakid State

*by Marek Jan Olbrycht*

### LE FORME DELLA POLITICA NEL PENSIERO ANTICO

Democrazie fra antico e contemporaneo

*di Giovanni Battista Magnoli Bocchi*

Democrazie e costituzioni miste tra Grecia e Roma. Teorie e prassi politica

*di Chiara Carsana e Cesare Zizza*

Roma e il rispetto dei *nomoi* degli alleati: la riflessione di Polibio

*di Federico Russo*

Il politico in Filone di Alessandria

*di Lucio Troiani*

Un *hapax* per Cesare: ἀδημοκράτητα

*di Martina Bono*

## ISTITUZIONI E POLITICA IN ROMA REPUBBLICANA

Religione romana e rapporti internazionali tra III e II secolo a.C.  
*di Giuseppe Zecchini*

Dall'elaborazione politica ai processi di nomopoiesi. Dinamiche tra senato, magistrati e popolo nel II e I secolo a.C.  
*di Annarosa Gallo*

Senato, magistrati e popolo: la repubblica del mandato  
*di Pierangelo Buongiorno*

Pour une définition existentielle du citoyen romain  
*par Jean-Michel David*

Pubblico assembleare tra *contiones* e *comitia*  
*di Andrea Angius*

Il dibattito politico intorno alla *lex Tullia Antonia de ambitu*  
*di Luciano Traversa*

Elitist and Popular Aspects of Republican Politics and Political Culture: a “zero sum game”?  
*by Alexander Yakobson*

Performing Senatorial Status in the Roman Republic: the Limits of Displaying Wealth  
*by Martin Jehne*

Pensare la politica. Qualche riflessione conclusiva  
*di Maria Teresa Schettino*